Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 14 del 19 gennaio 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 19 gennaio 1998** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 10

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni, dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-6 e della busta per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 1998 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef ai movimenti e partiti politici nonché dello schema di certificazione unica (modello CUD), concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 1998, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dell'imponibile preso a base per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonché per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1998, delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1998. — *Approvazione, con le relative istruzioni, dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-6 e della busta per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 1998 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef ai movimenti e partiti politici nonché dello schema di certificazione unica (modello CUD), concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 1998, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dell'imponibile preso a base per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonché per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1998, delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate* ... *Pag.* 5

ALLEGATO *A:*

Istruzioni per la compilazione del modello 730/98 ... » 11

Modello 730 base ... » 43

Modello 730-1 » 47

Modello 730-2 ... » 49

Modello 730-3 ... » 51

Modello 730-4 ... » 53

Modello 730-6 ... » 55

Modello 730 4 per mille ... » 57

Busta per la consegna del mod. 730-1 e scheda per la destinazione del 4 per mille ... » 59

ALLEGATO *B* - Contenuto e caratteristiche tecniche dei supporti magnetici contenenti le comunicazioni relative al risultato contabile che i centri autorizzati di assistenza fiscale devono inviare ai sostituti d'imposta (Modello 730-4) ... » 61

ALLEGATO *C* - Contenuto e caratteristiche tecniche dei dati delle dichiarazioni dei redditi Mod. 730/98 da trasmettere all'Amministrazioni finanziaria in via telematica o su supporto magnetico ... » 69

ALLEGATO *D* - Schema di certificazione unica (CUD) e relative istruzioni ... » 103

ALLEGATO *E* - Istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta » 107

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni, dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-6 e della busta per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 1998 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef ai movimenti e partiti politici nonché dello schema di certificazione unica (modello CUD), concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 1998, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dell'imponibile preso a base per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonché per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1998, delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 8, primo comma, secondo periodo, che fissa al 31 ottobre il termine di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visti i commi da 10 a 24 dell'art. 78 della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplinano le modalità che devono essere osservate dai datori di lavoro, dagli enti erogatori di trattamenti pensionistici e dai centri di assistenza fiscale per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che intendono avvalersi della loro assistenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, che ha introdotto modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'art. 78 della menzionata legge n. 413 del 1991 ed al predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Visto l'art. 7-*bis* del citato decreto presidenziale n. 600 del 1973, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del suddetto decreto n. 600 del 1973 che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono consegnare un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'art. 8, primo comma, secondo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

Visto l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in base al quale i soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, comma 3 della Costituzione, possono presentare la certificazione unica rilasciata dai sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, con le modalità previste dall'art. 2 dello stesso decreto presidenziale ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997 n. 2, il quale dispone che ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 luglio 1997, n. 231, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la determinazione delle modalità per la scelta, da parte di ciascun contribuente di destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai movimenti e partiti politici, il quale dispone che le modalità di effettuazione della scelta sono definite nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, compreso quello relativo alla dichiarazione prevista del citato art. 78, comma 10, della legge n. 413 del 1991;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS possono essere versate in rate mensili di uguale importo;

Visto l'art. 12, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati devono trasmettere le dichiarazioni in via telematica;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzre per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Attesa l'opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la intelligibilità dei modelli nel tempo;

Ritenuta l'opportunità di stabilire il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici relativi alle comunicazioni previste dal comma 2 dell'art. 15 del regolamento sopra indicato;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di stabilire le modalità di predisposizione degli archivi contenenti i dati dei modelli 730 da trasmettere all'Ammmistrazione finanziaria in via telematica e da inserire nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;

Considerato che occorre stabilire le modalità di indicazione dei dati e degli elementi contenuti nella certificazione unica;

Ritenuta, infine, l'opportunità di fornire gli schemi della modulistica relativa agli altri adempimenti connessi all'assistenza fiscale;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del modello 730 e della scheda per il finanziamento dei movimenti e partiti politici

1. Sono approvati gli annessi modelli 730-base 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-6 e la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici nonché la busta per la consegna del modello 730-1 e della suddetta scheda (allegato *A)*, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché del contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché le comunicazioni relative all'assistenza fiscale da presentare nell'anno 1998 ai lavoratori dipendenti e pensionati.

2. Il modello 730-4 deve essere prodotto in duplice copia e può essere costituito anche da un tabulato a stampa, purché contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora il modello sia costituito da piu pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata mediante supporti magnetici devono essere osservate le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *B*. I supporti informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta unitamente al modello 730-4, che deve essere compilato con le stesse modalità previste precedentemente, indicate riportando nella sezione seconda i soli dati relativi al numero d'ordine, al codice fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali è sta presta l'assistenza fiscale.

3. Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone n. 347/U).

Art. 2.

Autorizzazione alla stampa meccanografica dei modelli e della scheda da utilizzare per il finanziamento dei movimenti e partiti politici

1. È autorizzata la stampa dei modelli e della scheda cui al precedente art. 1, da utilizare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli e la scheda di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE».

3. I modelli e la scheda di cui al comma 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con i colori previsti nel comma 3 dell'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero o il colore verde (pantone n. 347/U);

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

7. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

8. Sul frontespizio dei modelli e della scheda predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 3.

Autorizzazione alla riproduzione e contemporanea compilazione meccanografica dei modelli 730 e della scheda da utilizzare per il finanziamento dei movimenti e partiti politici

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 2, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli e della scheda indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli e della scheda con stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colori, dimensioni, conformità di strutture e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 2;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante i sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo.

3. Sul frontespizio dei modelli e della scheda di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

Utilizzo dei modelli e della scheda prelevati da Internet

1. È autorizzato l'utilizzo dei modelli e della scheda di cui al precedente art. 1, prelevati dai siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate nell'art. 3, comma 2, e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

Modalità di consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 e della scheda da utilizzare per il finanziamento dei movimenti e partiti politici

1. Le dimensioni della busta per la consegna del modello 730-1 e della scheda il finanziamento dei movimenti e partiti politici per possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 23 - massima cm 25;

altezza minima cm 11 - massima cm 16.

2. Con successivo decreto saranno stabiliti i termini e le modalità per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle buste contenenti il modello 730-1 e la scheda riguardante la scelta per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici, nonché quelli per la conservazione del modello 730-1 e della scheda.

Art. 6.

Specifiche tecniche per la predisposizione dei supporti magnetici e la trasmissione in via telematica

1. Ai fini dell'immissione nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dei dati relativi alle dichiarazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza fiscale, nonché per l'invio degli stessi dati da parte dei soggetti indicati nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sono stabilite le specifiche tecniche di cui all'allegato *C*, che devono essere osservate per la predisposizione dei supporti magnetici. Le stesse specifiche tecniche devono essere osservate anche per la trasmissione in via telematica dei medesimi dati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, dell'Ente poste italiane e delle banche convenzionate.

2. Con successivi decreti saranno stabiliti i termini e le modalità di invio dei dati in via telematica e su supporto magnetico.

Art. 7.

Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso schema di certificazione unica modello CUD (allegato *D*) per l'attestazione dell'ammontare relativo al 1998 dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di fine rapporto e delle anticipazioni sulle stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, assoggettate a tassazione separata, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dell'imponibile preso a base per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonché per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

2. I dati da indicare nel certificato CUD che deve essere compilato dal sostituto d'imposta secondo le istruzioni di cui all'allegato *E* e consegnato al contribuente entro il mese di febbraio dell'anno successivo, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati in caso di interruzione del rapporto di lavoro, con riferimento alle somme e valori nonché ai trattamenti pensionistici erogati, sono quelli contenuti nello schema di cui all'allegato *D*, nella sequenza prevista nello schema stesso. Al contribuente devono essere consegnate, unitamente alla certificazione unica, che può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, le istruzioni contenute nel menzionato allegato *D*.

3. La certificazione CUD deve contenere tutti i dati previsti nello schema di certificazione unica, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione. Possono non essere riportati il numero progressivo e la denominazione dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il sostituto. Gli enti pubblici e privati che erogano trattamenti pensionistici possono, altresì, non indicare nella predetta certificazione i dati di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 dell'allegato *D*.

Art. 8.

Altre certificcizioni

1. Le certificazioni diverse da quelle indicate nell'art. 7 devono attestare l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti, l'ammontare delle ritenute operate e quello di eventuali contributi previdenziali per la parte rimasta effettivamente a carico del percettore. Qualora siano state operate ritenute a titolo di imposta va specificato che il contribuente non deve dichiarare i relativi redditi ovvero, nei casi in cui apposite norme lo prevedano, che lo stesso può fare, comunque, concorrere tali redditi alla formazione del reddito complessivo.

Art. 9.

Dichiarazioni all'INPS

1. Per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, il datore di lavoro, anche se non sostituto d'imposta, e tenuto a rilasciare, a richiesta degli interessati, ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali, apposita dichiarazione, con le modalità fissate dall'istituto, contenente i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1998

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 730/98 REDDITI 1997

DICHIARAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA FISCALE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Sommario

1. INTRODUZIONE E ISTRUZIONI GENERALI pag.

1.1 Perchè conviene questo modello 2
1.2 La prima cosa da fare 2
1.3 A chi si presenta 2
1.4 Quando si presenta 2
1.5 Come si compila il modello 2
1.6 Altre istruzioni per la compilazione 3
1.7 Come si presenta il mod. 730 4
1.8 Errori e dimenticanze. Il controllo del prospetto di liquidazione 4
1.9 Le date da ricordare 4
1.10 Sanzioni 5

2. UTILIZZO DEL MOD. 730/98
2.1 Chi non è obbligato a presentare la dichiarazione 5
2.2 Chi può utilizzare il mod. 730 6
2.3 Chi non può utilizzare il mod. 730 6
2.4 La dichiarazione congiunta 6
2.5 Destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'Irpef 7

3. COME SI COMPILANO I QUADRI
3.1 Compilazione del frontespizio 7
3.2 Quadro A - Redditi dei terreni 9
3.3 Totale redditi dei terreni 11
3.4 Quadro B - Redditi dei fabbricati 11
3.5 Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati 13
3.6 Quadro D - Altri redditi 14
3.7 Quadro E - Oneri 16
3.8 Quadro F - Altri dati 21

4. APPENDICE 23

1 INTRODUZIONE E ISTRUZIONI GENERALI

1.1 Perché conviene questo modello

Il modello 730, riservato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, presenta numerosi vantaggi: è più semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente in busta paga o con la pensione, in tempi molto più rapidi. Il modello 730 è composto da una parte iniziale con i dati anagrafici (detta "frontespizio") e da alcune sezioni chiamate "quadri". Alcune parti del modello vanno compilate sempre, altre devono esserlo solo in alcuni casi (ad esempio, in caso di variazioni rispetto all'anno precedente).

In questa introduzione diamo alcune informazioni di carattere generale sul modello 730 e illustriamo il percorso che il contribuente deve seguire per una corretta compilazione.

1.2 La prima cosa da fare

La prima cosa che il contribuente deve fare è controllare se è tenuto o meno a fare la dichiarazione. Nel paragrafo 2, a pagina 5, sono indicati i casi in cui si è esonerati da quest'obbligo. Anche nel caso in cui non vi sia obbligato, il contribuente rimane però libero di presentare ugualmente la dichiarazione, per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1997 o derivanti da acconti versati nello stesso anno.

Una volta verificato che ha l'obbligo (oppure l'interesse) a presentare la dichiarazione, il contribuente deve controllare se ha diritto o meno a utilizzare questo modello, cosa che non sempre si verifica. Ci sono infatti dei casi in cui il lavoratore dipendente o il pensionato non possono presentare il modello 730. Questi casi sono descritti a pagina 6.

1.3 A chi si presenta

Gli indirizzi dei Caaf sono consultabili tramite l'opuscolo e gli sportelli self-service presso gli uffici finanziari o il sito Internet delle Finanze (www.finanze.it)

Chi può utilizzare il 730, lo presenta tramite il datore di lavoro (o, se è pensionato, il proprio ente pensionistico) oppure tramite un Centro autorizzato di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (Caaf). Il modello deve essere consegnato già compilato al datore di lavoro o all'ente pensionistico. Chi si rivolge al Caaf può consegnare il modello già compilato (nel qual caso il servizio è completamente gratuito) oppure può chiedere di essere aiutato nella compilazione. In questo caso i Caaf possono chiedere un compenso per il servizio.

1.4 Quando si presenta

Chi ne ha fatto richiesta per iscritto può presentare il modello 730 tramite il datore di lavoro o, se pensionato, il proprio ente pensionistico.

Si tenga presente che solo i datori di lavoro che occupano più di cento dipendenti sono obbligati ad accettare il modello 730; gli altri sono liberi di farlo o meno. Tutti i datori di lavoro sono comunque tenuti a effettuare i conguagli relativi alla dichiarazione 730 presentata al Caaf.

I termini per la presentazione sono:
entro il **31 marzo** modello presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico;
entro il **30 aprile** modello presentato al Caaf.

1.5 Come si compila il modello

☐ **Frontespizio**

La compilazione di questa parte non presenta particolari problemi. Occorre solo fare attenzione a riportare correttamente il codice fiscale (in caso di errore si rischia una sanzione) e i dati relativi ai familiari a carico. Le relative istruzioni sono a pagina 7.

☐ **Quadro A (terreni) e quadro B (fabbricati)**

Il quadro A non va compilato sempre ma solo quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- se si presenta la dichiarazione per la prima volta;
- se sono variati i redditi rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1997;
- se si posseggono terreni dati in affitto in regime legale di determinazione del canone;
- se viene richiesta l'agevolazione prevista ai fini del Cssn per le aziende agricole site in territori montani o nelle zone agricole svantaggiate.

Se ricorre almeno una di queste condizioni, il quadro A va interamente compilato.
In caso contrario ci si può limitare a compilare il riquadro finale, denominato "Totale redditi dei terreni" (se lo ritiene più agevole, il contribuente può comunque utilizzare il quadro A).

Il quadro B, invece, va compilato in ogni caso.

Le istruzioni per la compilazione dei quadri A e B vanno da pagina 9 a pagina 13.

☐ **Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)**

Il quadro C è diviso in due sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione nonchè quelli a questi assimilati per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente. Nella seconda vanno, invece, inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni.

I contribuenti che presentano il Mod. 730 a un Caaf (direttamente o anche tramite il proprio datore di lavoro, se questi si è convenzionato con un Caaf per poter dare l'assistenza) devono indicare in questo quadro tutti i redditi di lavoro dipendente o di pensione conseguiti nel 1997. Coloro che si rivolgono invece direttamente al proprio sostituto di imposta non devono indicare i redditi di lavoro o di pensione da lui erogati.

Le relative istruzioni si trovano a pagina 13.

□ **Quadro D - Altri redditi**

Questo quadro deve essere compilato solo dai lavoratori dipendenti e pensionati che posseggono anche redditi di capitale o di lavoro autonomo o i redditi diversi (tra i quali rientrano i redditi derivanti da lavoro autonomo non esercitato abitualmente).

Le relative istruzioni si trovano a pagina 14.

□ **Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)**

In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto a una detrazione di imposta per una quota percentuale del loro ammontare e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).

Le relative istruzioni si trovano a pagina 16.

□ **Quadro F - Altri Dati**

Il quadro F, l'ultimo del Mod. 730, è diviso in 6 sezioni. Nella prima vanno indicati i versamenti di acconto effettuati nell'anno '97; nella seconda le eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione; nella terza il minor importo dell'acconto Irpef per il 1998 e il numero di rate (nel caso in cui s'intende chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte e del Cssn risultanti dalla dichiarazione). Nella quarta sezione vanno indicati i dati relativi ai redditi prodotti all'estero per i quali spetta il credito di imposta. Nella quinta sezione vanno indicati gli eventuali redditi soggetti a tassazione separata. La sesta sezione deve essere compilata dai produttori agricoli tenuti al versamento dei contributi previdenziali.

Le relative istruzioni si trovano a pagina 21.

Al modello 730 sono allegati il modello 730-1, che serve per esprimere la scelta dell'istituzione cui destinare la quota dell'8 per mille dell'Irpef e la scheda per la destinazione del 4 per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

□ **La scelta dell'8 per mille e del 4 per mille dell'Irpef**

Il contribuente ha la possibilità di destinare, a propria scelta, una certa parte dell'Irpef riscossa annualmente dall'erario. Può scegliere di destinare:

- una quota pari all'8 per mille allo Stato o alle Istituzioni religiose, per scopi di carattere sociale, umanitario, religioso o culturale;
- una quota pari al 4 per mille della propria Irpef al finanziamento dei partiti e movimenti politici.

Le relative istruzioni si trovano a pagina 7.

☞**ATTENZIONE** *Il contribuente può effettuare contemporaneamente la scelta dell'8 per mille e quella del 4 per mille, oppure l'una o l'altra di esse. In ogni caso, la scelta non determina un aumento delle imposte da pagare.*

16 Altre istruzioni per la compilazione

□ **Arrotondamenti**

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.
Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

□ **Modelli aggiuntivi**

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire occorrerà riempire altri modelli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra nella prima facciata.

□ **Proventi sostitutivi e interessi**

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redddіti che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedere in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno, ci si può anche rivolgere, via fax, all'Ufficio centrale per l'informazione del contribuente (06-59972934) o si può consultare il sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).

□ **Conversione in lire**

In tutti i casi in cui è necessario convertire in lire redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio ufficiale del giorno in cui gli stessi sono stati

percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle librerie dello Stato o alle loro corrispondenti.

☞ATTENZIONE *La dichiarazione Mod. 730/98, relativa ai redditi 1997, presenta alcune novità; le principali sono evidenziate nelle istruzioni con colore verde.*

1.7 Come si presenta il mod. 730

Una volta compilato e attentamente controllato, il modello deve essere consegnato al Caaf o al sostituto d'imposta ovvero al Caaf convenzionato con il sostituto d'imposta stesso. Insieme al Mod. 730 deve essere consegnata la busta chiusa contenente il Mod. 730-1, che va inserito nella busta anche se non compilato. Nella stessa busta va eventualmente inserita la scheda per la destinazione del 4 mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

☞ATTENZIONE *Alla dichiarazione non deve essere allegata alcuna documentazione, che deve però essere conservata dal contribuente per tutto il periodo entro il quale l'amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè per la dichiarazione di quest'anno fino al* **31 dicembre 2003.**

Investimenti e attività finanziarie all'estero

I contribuenti che si servono dell'assistenza fiscale e che nel 1997 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, oltre al 730 devono presentare anche l'apposito modulo, disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate. Tale modulo deve essere presentato agli uffici competenti entro il 30 giugno.

1.8 Errori e dimenticanze. Il controllo del prospetto di liquidazione

Entro il 15 maggio il datore di lavoro, l'ente pensionistico o il Caaf devono consegnare al contribuente cui hanno dato l'assistenza una copia della dichiarazione compilata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Si consiglia di controllare attentamente questo prospetto allo scopo di riscontrare eventuali errori di compilazione o di calcolo commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale. *Se riscontra degli errori il contribuente dovrà comunicarli al più presto a chi ha prestato l'assistenza* affinché quest'ultimo provveda a correggerli in modo che se ne possa tener conto nell'effettuare i rimborsi o le trattenute sullo stipendio o sulla pensione.

I contribuenti che, dopo aver compilato il 730, si accorgono di aver commesso degli errori possono integrare o rettificare i dati presentando un modello ordinario di dichiarazione "integrativo" entro il 30 giugno. La presentazione del modello integrativo non sospende però le procedure avviate con la consegna del Mod 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.

1.9 Le date da ricordare

Il contribuente che vuole presentare la dichiarazione tramite il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve avergliene fatto richiesta per iscritto (se non ha effettuato tale prenotazione può comunque rivolgersi ad un Caaf per lavoratori dipendenti e pensionati). Il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare entro il **mese di giugno** (o a partire da tale mese se è stata richiesta la rateizzazione) i conguagli sulla busta paga o sulla rata di pensione. Per i pensionati dell'INPS che percepiscono la pensione in rate bimestrali anticipate, queste operazioni sono effettuate nel **mese di luglio o di agosto** (o a partire da tali mesi se è stata richiesta la rateizzazione)

Se la retribuzione del mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dello 0,50 per cento mensile, sarà trattenuta nei mesi successivi. A **novembre** dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef sulla dichiarazione dell'anno successivo. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto Irpef venga effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) ovvero che non venga effettuata affatto, deve comunicarlo al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il **mese di settembre.**

Le scadenze sono riepilogate negli appositi prospetti posti in fondo all'Appendice

☞ATTENZIONE *Se l'acconto trattenuto dovesse risultare minore di quello dovuto, l'Amministrazione finanziaria iscriverà a ruolo la differenza e applicherà gli interessi e le sanzioni.*

1.10 Sanzioni

Le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti che presentano il Mod. 730, sono riportate nella voce "Sanzioni" in Appendice.

2 UTILIZZO DEL MOD. 730/98

2.1 Chi non è obbligato a presentare la dichiarazione

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:
- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto,
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più sostituti d'imposta, se ha chiesto a ciascuno dei successivi datori di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto,
- solo redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati corrisposti da più datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire 9.000.000 se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per l'intero anno,
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da più sostituti d'imposta, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore a lire 1.100.000. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale e alla quota di possesso (ad esempio, nel caso di coniugi comproprietari al 50 per cento dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite è di lire 550.000 per ciascun coniuge);
- solo reddito dei fabbricati derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.) non superiore a lire 1.100.000. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;
- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000. Se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del limite di lire 360.000, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale;
- solo redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento, e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico). Sono esenti anche le borse di studio corrisposte a studenti universitari e le altre borse di studio indicate in Appendice. Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito".

☞ATTENZIONE *Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo che, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera lire 20.000.*

Nel prospetto posto a fianco sono indicati i limiti di reddito per l'esonero nei casi in cui le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero anno

LIMITI DI REDDITO PER L'ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA (lavoratori dipendenti e pensionati per i quali le detrazioni spettano per l'intero anno)

Senza coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire	Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire
9.000.000	13.506.000
9.129.000 (con 1 figlio a carico)	14.365.000 (con 1 figlio a carico)
9.561.000 (con 2 figli a carico)	15.000.000 (con 2 figli a carico)
9.988.000 (con 3 figli a carico)	15.200.000 (con 3 figli a carico)
10.415.000 (con 4 figli a carico)	15.564.000 (con 4 figli a carico)
10.847.000 (con 5 figli a carico)	16.264.000 (con 5 figli a carico)
11.275.000 (con 6 figli a carico)	16.961.000 (con 6 figli a carico)
11.706.000 (con 7 figli a carico)	17.661.000 (con 7 figli a carico)
12.134.000 (con 8 figli a carico)	18.361.000 (con 8 figli a carico)

Chi può utilizzare il mod. 730

Possono utilizzare il Mod 730 i contribuenti che nel 1997 hanno posseduto oltre ai redditi di lavoro dipendente, anche i seguenti redditi
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale, limitatamente agli utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'Irpeg;
- redditi di lavoro autonomo, limitatamente ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai proventi lordi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, e simili da parte dell'autore o inventore e ai corrispettivi per prestazioni non abituali;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (se il contribuente desidera optare per la tassazione ordinaria non può utilizzare il Mod. 730 ma deve compilare l'ordinario modello di dichiarazione dei redditi).

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il Mod 730 solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di marzo al mese di giugno 1998

Altri contribuenti che possono utilizzare il Mod. 730

Possono utilizzare il Mod 730 e fruire dell'assistenza fiscale alle stesse condizioni e con le stesse modalità dei lavoratori dipendenti e pensionati:
- le persone che percepiscono nel periodo compreso almeno da marzo a giugno 1998 indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione, l'indennità di mobilità, ecc.);
- i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- i sacerdoti della Chiesa cattolica;
- i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e gli altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc)

Chi non può utilizzare il mod. 730

Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare l'ordinario modello di dichiarazione dei redditi i lavoratori dipendenti e pensionati che nel 1997 hanno posseduto:
- redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;
- redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni anche in forma associata;
- redditi di capitale, di lavoro autonomo e "diversi" non compresi tra quelli indicati nel paragrafo 2.2 (ad es. redditi soggetti a Ilor, redditi derivanti da lastrici solari, dalle aree urbane, da immobili situati all'estero o da terreni dati in affitto per usi non agricoli, redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili non conseguiti dall'autore o inventore).

Non possono utilizzare il Mod. 730 anche i contribuenti che:
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti, dei minori e delle persone interdette;
- hanno usufruito della sospensione dei termini prevista a seguito degli eventi sismici iniziati il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Umbria e Marche;
- nel 1998 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa, ecc.).

La dichiarazione congiunta

Il contribuente può presentare insieme al coniuge il Mod. 730 solo se questi è fiscalmente a suo carico (se, cioè, possiede solo redditi dei terreni e dei fabbricati di ammontare complessivo non superiore a lire 5.500.000).

La dichiarazione congiunta non può essere presentata:
- dai coniugi che, avendo presentato la dichiarazione congiunta nel 1997, hanno poi effettuato separati versamenti di acconto Irpef;
- dai coniugi che non hanno effettuato i versamenti di acconto Irpef in quanto, separando le rispettive posizioni nel momento in cui avrebbero dovuto effettuarli, hanno fruito dell'esonero da tali versamenti;
- nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il coniuge superstite non può presentare dichiarazione congiunta anche se gli acconti di imposta per il 1997 sono stati versati congiuntamente o è stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione.

Destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'Irpef

Destinazione dell'otto per mille dell'Irpef allo Stato e alle Istituzioni religiose

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata:

- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese;
- per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese sono devolute alla gestione statale.

La scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef si effettua mettendo la propria firma sul modello 730-1 in corrispondenza dell'Istituzione prescelta.

Destinazione del quattro per mille dell'Irpef ai movimenti e partiti politici

Una quota pari al quattro per mille dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali dei contribuenti che lo richiedono è destinata al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

Per effettuare la scelta per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef occorre mettere la propria firma nell'apposita scheda.

> **ATTENZIONE** *Come già precisato nell'introduzione, il contribuente può effettuare contemporaneamente la scelta dell'8 per mille e quella del 4 per mille, oppure l'una o l'altra di queste. In ogni caso, la scelta non determina un aumento delle imposte da pagare.*

Se la dichiarazione è presentata ad un CAAF, questi acquisisce le scelte eventualmente effettuate e le trasmette all'Amministrazione finanziaria, riportandole nel prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) che consegna al contribuente entro il 15 maggio (se l'assistenza è prestata da un Caaf convenzionato con il sostituto d'imposta le predette scelte non vanno riportate nel Mod. 730-3). Se la dichiarazione è presentata al sostituto d'imposta, questi consegna la busta chiusa ad una banca o ad un ufficio postale (e quindi non riporta nulla nel Mod. 730-3) i quali provvedono ad acquisire le scelte del contribuente e a trasmetterle all'Amministrazione finanziaria.

3 COME SI COMPILANO I QUADRI

Compilazione del frontespizio

Codice fiscale, dati anagrafici e di residenza

Il **codice fiscale** può essere rilevato dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria. Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle imposte per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a quando questa variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Il **cognome** ed il **nome** vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Per la **provincia** va indicata la sigla (RM per ROMA).

La **residenza anagrafica** deve essere indicata se è variata rispetto alla dichiarazione presentata nel 1997 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. Vedere in tali casi la voce " Cambio di residenza" in Appendice. Il contribuente può comunque indicare la residenza anche se non è variata, se questa modalità di compilazione risulta più agevole per lui o per chi presta l'assistenza fiscale.

Non costituisce variazione di residenza l'istituzione di un nuovo Comune o di una nuova provincia.

Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Lo **stato civile** deve essere indicato se, alla data di presentazione del Mod. 730, è variato rispetto alla dichiarazione presentata nel 1997 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

❑ Coniuge e familiari a carico

Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non è a carico o non viene presentata la dichiarazione congiunta; non deve, invece, essere indicato nei casi di annullamento, divorzio e separazione legale ed effettiva.

L. 5.500.000 è il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico

Sono **considerati fiscalmente a carico**, se nel 1997 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a **L. 5.500.000**:

1 il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;

2 i **figli** (anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), **minori** di età o **permanentemente inabili al lavoro;**

3 i **figli di età non superiore a 26 anni**, dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

4 i seguenti **altri familiari**:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i figli che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente e in mancanza i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali,
- i genitori adottivi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali

Rientrano nella categoria degli "altri familiari a carico" anche il figlio maggiorenne o il figlio dedito agli studi o al tirocinio gratuito ma di età superiore ai 26 anni, purché convivano con il contribuente o ricevano da lui un assegno alimentare

Per poter fruire della detrazione per i familiari indicati al punto 4 (c.d. "altri familiari a carico") è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito di L. 5.500.000, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

> ☞**ATTENZIONE** *La detrazione per familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di L. 5.500.000.*
> *Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non risiedono in Italia.*
> *Non possono essere considerati a carico i familiari che per il 1997 hanno fruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive.*
> *La prestazione nel corso del 1997 del servizio militare di leva da parte del familiare non fa perdere il diritto alle detrazioni.*

Se nel corso del 1997 è cambiata la situazione di un familiare (ad es. un figlio che nel corso dell'anno ha compiuto il 26° anno di età per il quale spetta, fino al mese nel quale si è verificato questo evento, la detrazione per "figlio a carico" e dal mese successivo quella per "altro familiare a carico") bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

❑ Come si applica la detrazione per figli a carico

La detrazione per figli a carico spetta **in misura uguale a entrambi i genitori,** anche se sono separati.

La detrazione per figli a carico spetta **in misura doppia ad uno solo dei genitori** quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nelle ipotesi descritte alla voce "Detrazione per figli a carico" in Appendice.

Si ha, invece, diritto per **il primo figlio alla detrazione prevista per coniuge a carico** e per gli **altri figli** alla **detrazione in misura doppia** quando l'altro genitore manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, nonchè negli altri casi descritti alla voce "Detrazione per figli a carico" in Appendice.

Indicare nella casella **misura della detrazione** il codice:
- **1** se la detrazione spetta in uguale misura ad entrambi i genitori,
- **2** se la detrazione spetta in misura doppia;
- **3** se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico

□ **Detrazione per altri familiari a carico**

Nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone (ad es., per i figli maggiorenni a carico di entrambi i genitori o anche per il figlio ultraventiseienne di genitori separati che vive con un genitore e percepisce dall'altro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) la **detrazione per gli altri familiari a carico** va divisa proporzionalmente fra i contribuenti aventi diritto. In tal caso, nella casella *misura della detrazione* deve essere indicata la **percentuale di spettanza** della detrazione.

□ **Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio**

Il lavoratore dipendente o pensionato che presenta la dichiarazione tramite il Caaf (sia perché vi si è rivolto direttamente, sia perché il proprio sostituto ha stipulato con esso una convenzione) è tenuto a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. Tali dati sono rilevabili dalla certificazione (ex Modd. 101 o 201) consegnata dal sostituto di imposta. Se, però, il sostituto attuale è diverso da quello che ha compilato la certificazione, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto.

Nel caso di **contemporaneo** rapporto con più datori di lavoro e/o enti pensionistici vanno indicati i dati di quello che eroga il trattamento economico più elevato.

3.2 Quadro A Redditi dei terreni

Questo quadro deve essere utilizzato:

a) da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
b) dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilato solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
c) dal socio, dal partecipante dell'impresa familiare o dal titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. In questo caso va compilata solo la colonna del reddito agrario se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

> ☞**ATTENZIONE** *La compilazione del quadro A è obbligatoria solo nei casi indicati nell'introduzione. Fuori di tali casi, il contribuente può limitarsi a compilare il solo riquadro "Totale redditi dei terreni".*

I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, se non corrisponde, consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni". Per la determinazione del reddito dei terreni destinati a colture in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale e agrario e non vanno pertanto dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani,
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

□ **Come si compila il Quadro A**

Ogni terreno (o gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale) va indicato in un singolo rigo. Se la partita catastale comprende sia particelle situate in territori montani o in zone agricole svantaggiate sia particelle situate in altre zone, devono essere compilati righi distinti.

Nelle **colonne 1** e **3** indicare, rispettivamente, il reddito dominicale e agrario risultante dagli atti catastali

- Quadro A Modello 730

☞**ATTENZIONE** *Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro A (Variazioni dei redditi dei terreni) del Mod. 740 dell'anno precedente, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente del 55 e del 45 per cento operate lo scorso anno.*

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati; altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.
In caso di società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola la cui attività e i cui redditi sono compresi nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili che si presumono proporzionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.
Per coloro che si sono avvalsi delle disposizioni per la regolarizzazione delle società in agricoltura (di fatto o irregolari e semplici) e per la modificazione delle comunioni tacite familiari in agricoltura, vedere in appendice la voce "Regolarizzazione società agricole".

Nella **colonna 2** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:
- **1** proprietario del terreno;
- **2** proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di *determinazione del canone;*
- **3** proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- **4** conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- **5** socio di società semplice;
- **6** partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare;
- **7** titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.

Nella **colonna 4** indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno).

Nella **colonna 5** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Nella **colonna 6**, *in caso di terreno concesso in affitto in* regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4.

Nella **colonna 7** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:
- **1** mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali; rientrano in questa ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione;
- **2** perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio tecnico erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto;
- **3** terreno in conduzione associata;
- **4** azienda agricola situata in territorio montano di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;
- **5** se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 1 e al codice 4;
- **6** se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 3 e al codice 4.

Se nel corso del 1997 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in talune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Regolarizzazione società agricole").

3.3 Totale redditi dei terreni

Se il contribuente ha presentato la dichiarazione nel 1997 e i redditi dei terreni non sono variati e non comprendono il reddito di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone, può compilare direttamente il presente riquadro senza riempire il quadro A.

In ogni caso, il contribuente può indicare nel quadro A tutti i dati relativi ai terreni posseduti, se questa modalità di compilazione gli risulta più agevole.

I dati dei terreni si considerano variati quando i redditi da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, ecc.).

Non si considera, invece, variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (pari, da quest'anno rispettivamente, all'80 per cento e al 70 per cento) che verrà effettuata direttamente da chi presta l'assistenza fiscale

> ☞**ATTENZIONE** *Se il contribuente presenta la dichiarazione per la prima volta o chiede l'agevolazione prevista ai fini del Contributo al Servizio sanitario nazionale per le aziende agricole site in territori montani o nelle zone agricole svantaggiate deve compilare il quadro A e non il presente riquadro.*

Nel **rigo A** riportare:

a **colonna 1** l'importo totale del reddito dominicale dei terreni indicato nel rigo A, colonna 1, oppure nel rigo A10, colonna 4, del Mod. 740/97 oppure nel rigo 1 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1997,

a **colonna 2** l'importo totale del reddito agrario dei terreni indicato nel rigo A, colonna 2, oppure nel rigo A10, colonna 5, del Mod. 740/97 oppure nel rigo 2 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1997.

3.4 Quadro B Redditi dei fabbricati

Il quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza.
In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

> ☞**ATTENZIONE** *I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.*

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della coopertiva. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es.: Iacp, ex Incis, ecc.).

Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate:

- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8, e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali" ;
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione

dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento, prevista a partire da quest'anno, verrà effettuata direttamente da chi presta l'assistenza fiscale.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice la relativa voce "Immobili inagibili o di interesse storico o artistico".

Nella **colonna 2** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:
- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo;
- **3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga"),
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone),
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita,
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

• Unità immobiliari utilizzate come abitazione principale
Si considera **abitazione principale** quella nella quale il contribuente dimora abitualmente (che normalmente coincide con quella di residenza anagrafica)

Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze il soggetto che presta l'assistenza dedurrà, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di **lire 1.100.000**, rapportato al periodo dell'anno durante il quale l'immobile ha avuto tale destinazione e alla quota di possesso

Sono considerate pertinenze, da indicare con il codice "5", le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

• Unità immobiliari tenute a disposizione
Per unità immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l'assistenza opererà la maggiorazione di un terzo della rendita catastale rivalutata del 5 per cento) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione".

Nella **colonna 3** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l'intero anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

• Fabbricati dati in locazione
Nella **colonna 5** indicare l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa la eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) ed è relativo al periodo di possesso di colonna 3. L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultimo va determinato ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Per il calcolo vedere in Appendice la voce "Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale"

Nella **colonna 6** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- **1** fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici, che per legge siano stati esclusi da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **3** unità immobiliare inagibile per la quale è stata chiesta la revisione della rendita.

Se nel corso del 1997 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella colonna 3 il relativo periodo. In questo caso barrare la casella di **colonna 7** per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

3.5 Quadro C Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In Appendice sotto la voce "Stipendi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.

I lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori di redditi assimilati, che presentano il Mod. 730 tramite un Caaf sia perché vi si sono rivolti direttamente, sia perché il proprio sostituto di imposta ha stipulato con esso una convenzione (anche nel caso in cui la raccolta dei Modd. 730 è effettuata dal sostituto) devono indicare tutti i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione percepiti; coloro, invece, che ottengono l'assistenza direttamente dal sostituto d'imposta non devono indicare i redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico al quale si sono rivolti.

Il **quadro C** è diviso in due Sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che fruiscono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente; nella seconda vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni.

❐ Sezione I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati nei **righi** da **C1** a **C3**

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- le pensioni integrative corrisposte dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993;
- i compensi corrisposti ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai condomini di fabbricati urbani ai portieri e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempreché non sia previsto una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, ecc.).

> ☞ **ATTENZIONE** *I lavoratori dipendenti, che nel corso dell'anno hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto al successivo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata dall'ultimo sostituto.*

Nella **colonna 2** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 della certificazione).

Nella **colonna 3** indicare l'importo delle ritenute (punto 9 della certificazione)

Nel **rigo C4** indicare il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro o di pensione relativo ai redditi dichiarati nei righi precedenti, per il quale il contribuente ha

diritto alle detrazioni per lavoro dipendente (365 per l'intero anno). In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In particolare, se è stato compilato un solo rigo, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 11 della certificazione.

Se sono stati compilati più righi indicare nel **rigo C4** il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

> **ATTENZIONE** *Se il contribuente si è rivolto per l'assistenza direttamente al proprio sostituto d'imposta, non vanno indicati i giorni compresi in periodi di lavoro o di pensione contemporanei a quello relativo ai redditi da lui corrisposti. In Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e di borse di studio.*

Sezione II - Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

In questa sezione, nei **righi** da **C5** a **C7**, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e cioè:

a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono nè capitale nè lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza,
e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonchè quelle percepite dai giudici costituzionali;
f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;
g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la nuova disciplina fiscale dell'attività intramuraria sono indicate in Appendice alla voce "Attività libero professionale intramuraria"

Nella casella di **colonna 1** indicare

- **1** se il reddito dichiarato nella colonna 2 è già stato completamente assoggettato, anche sulla base di un reddito figurativo, al contributo al Servizio sanitario nazionale (Cssn);
- **2** se vengono dichiarati le indennità e gli assegni vitalizi indicati alla lettera e);
- **3** se vengono dichiarati gli assegni periodici indicati alla lettera a);
- **9** negli altri casi.

Imponibile assoggettato al contributo al Servizio sanitario nazionale

Nel **rigo C8** indicare il totale degli imponibili assoggettati al Cssn rilevabili dal punto 35 della certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente o assimilati o da altra certificazione consegnata dal sostituto d'imposta; in Appendice alla voce "Imponibile assoggettato al Cssn" viene fornito un esempio su come compilare il rigo nei casi di indennità percepite per l'esercizio di cariche elettive.

Quadro D Altri redditi

Redditi di capitale

Nel **rigo D1** indicare:

nella **colonna 1** la somma dei seguenti redditi, percepiti nel 1997, al lordo delle ritenute alla fonte:

a) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett b), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
b) utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 22 dicembre 1990, n. 408 o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4, del D.L 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.

In Appendice, alla relativa voce sono contenute le informazioni circa il trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero

Nella **colonna 2** indicare il totale dei crediti d'imposta calcolato nella misura seguente:

- 56,25 per cento (nove sedicesimi) dell'importo degli utili di cui alla lettera a),
- 25 per cento dell'importo degli utili di cui alla lettera b).

Nella **colonna 3** indicare l'importo totale delle ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo D2** indicare la quota del credito d'imposta di cui al rigo D1, colonna 2, riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE. Tali utili vanno desunti dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili stessi.

□ **Redditi di lavoro autonomo**

Nel **rigo D3** indicare:
nella **colonna 1**, i compensi lordi, in denaro o in natura, percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili (con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni effettuate fuori del Comune di residenza inerenti l'incarico ricevuto) per:

- cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni, qualora non derivino da incarichi attribuiti in relazione alla specifica attività di lavoratore dipendente, rientranti tra i redditi assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del Tuir;
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di contenuto artistico o professionale svolti senza vincolo di subordinazione.

Nella **colonna 3** indicare l'importo delle ritenute di acconto subite.

> ☞**ATTENZIONE** *Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti dell'artista o professionista se corrisposti dal coniuge o dal genitore o dall'ascendente.*

Nel **rigo D4** indicare:
nella **colonna 1** le indennità, percepite nel 1997, per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto e se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa).

Le indennità non assoggettabili a tassazione separata vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese;

nella **colonna 3** l'importo delle ritenute di acconto subite.

Nel **rigo D5** indicare:
nella **colonna 1** i proventi percepiti nel 1997, al lordo della riduzione forfetaria, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale;

nella **colonna 3** l'importo delle ritenute di acconto subite

□ **Redditi diversi**

Nel **rigo D6** indicare:
nella **colonna 1** i corrispettivi, percepiti nel 1997, derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (tra cui rientra la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione, dal personale avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482),

nella **colonna 2** le spese inerenti i corrispettivi indicati nella colonna 1. Non sono deducibili, per ognuna delle operazioni eseguite, spese superiori ai corrispettivi ricavati in ciascuna di esse, nonchè quelle relative alla c.d. indennità di rinuncia;

nella **colonna 3** l'importo delle ritenute di acconto subite.

Quadro E Oneri

Nel **quadro E** indicare:
nella **sezione I** gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 22 per cento;
nella **sezione II** gli oneri deducibili dal reddito complessivo;
nella **sezione III** le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativo al sisma nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per le quali spetta la detrazione del 41%.
La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 1997 dal dichiarante nell'interesse proprio.

Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria danno diritto alla detrazione anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50 per cento tra i due genitori; se, però, la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori, questi potrà tenere conto *dell'intero importo per calcolare la detrazione,* annotando nel documento comprovante la spesa di averla sostenuta interamente. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.

Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo E16** sono deducibili anche se sono state sostenute per i familiari indicati ai punti da 1 a 4 del paragrafo 3.1 (c. d "altri familiari a carico"). Le spese sostenute per tali familiari sono deducibili anche se questi non sono fiscalmente a carico.

Sezione I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 22 per cento

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 22 per cento

- **spese sanitarie**

Nei **righi E1** ed **E2** indicare le spese sanitarie nel loro intero importo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante.

Nel **rigo E1** indicare le spese sostenute per.
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri per degenze o collegati ad una operazione chirurgica. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo E16**);
- acquisto di medicinali;
- importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

> **ATTENZIONE** *Vanno comprese nell'importo da indicare nel **rigo E1** anche le erogazioni, indicate al punto 14 della certificazione, effettuate dal sostituto d'imposta a fronte di spese sanitarie.*

Nel **rigo E2** *indicare le spese sostenute per mezzi necessari per la deambulazione,* la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap, riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n 104, per le quali la detrazione spetta sull'intero importo

> **ATTENZIONE** *Vanno comprese nell'importo da indicare nel **rigo E2** anche le erogazioni, indicate al punto 14bis della certificazione, effettuate dal sostituto d'imposta a fronte di spese sanitarie*

Non vanno indicate nei righi E1 e E2 alcune spese sanitarie sostenute nel 1997 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:

- le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratti o di accordi o regolamenti aziendali se tali contributi non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 39 della certificazione consegnata al lavoratore.

Si considerano invece rimaste a carico del contribuente:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 22 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 38 della certificazione consegnata al lavoratore;
- le spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi versati dal contribuente o da altri, che concorrono a formare il suo reddito (salvo che il sostituto d'imposta ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta).

Informazioni più dettagliate in merito alle spese sanitarie e chiarimenti sulle eventuali spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie"

• Interessi passivi

Vanno indicate esclusivamente le somme **pagate nel 1997** indipendentemente dalla scadenza della rata.

Nel **rigo E3** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibili ad abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati dal 1993

Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal **1° gennaio 1993:**

- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. In questo caso il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i sei mesi a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto;
- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla propria abitazione principale possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno);
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea;
- la detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gravato da un usufrutto in favore di altra persona) sempreché ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare;
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale;
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati **anteriormente al 1993:**

- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Nel **rigo E4** indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E3) e per i quali non sia variata tale condizione nella

rimanente parte dell'anno e in quelli successivi (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi vanno indicate nel **rigo E3** o nel **rigo E4** in base alle modalità precedentemente indicate. Per quanto riguarda le somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento al momento della delibera di assegnazione dell'alloggio e dell'immissione in possesso anziché a quello dell'acquisto.

In caso di accollo di mutuo avvenuto successivamente al 1° gennaio 1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1° gennaio 1993, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Per gli immobili per i quali è variata la destinazione, vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione"

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione limitatamente all'importo realmente rimasto a carico del contribuente.

Tra gli oneri accessori da indicare nel **rigo E3** o nel **rigo E4** è compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria);
- aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

In caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ognuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile imputarsi la quota dell'altro coniuge, anche se questi è fiscalmente a carico.

Le informazioni in merito ai tipi di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici e alle modalità per fruire della detrazione sono riportate in Appendice alla voce "Interventi di recupero edilizio"

Nel **rigo E5** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000 e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

Nel **rigo E6** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, verrà calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

• Premi di assicurazione

Nel **rigo E7** indicare i premi per le assicurazione sulla vita, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, anche se versati all'estero o a compagnie estere, per un importo complessivo non superiore a lire 2.500.000

La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

Rientrano tra i contributi previdenziali non obbligatori quelli pagati per la prosecuzione di una assicurazione obbligatoria, compresi quelli relativi alla prosecuzione o all'iscrizione volontaria alla gestione separata dell'INPS (ad esempio per gli ultrasessantacinquenni) nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente come risultante da idonea documentazione, il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

☞**ATTENZIONE** *Vanno comprese nell'importo da indicare nel* ***rigo E7*** *anche le erogazioni per premi di assicurazione versati dal sostituto d'imposta riportati al punto 12 della certificazione, nonchè gli eventuali contributi volontari trattenuti dal sostituto d'imposta indicati nello spazio delle annotazioni della certificazione*

• Contributi per previdenza complementare

Nel **rigo E8** indicare i contributi versati ai fondi pensione già indicati nel punto 13 della certificazione. La somma degli importi indicati nei righi E7 ed E8 non può risultare superiore all'importo di lire 2.500.000. Tale limite è elevato a lire 3.000 000 solo se nel rigo E8 è indicato un importo non inferiore a 500.000 lire.

• Spese di istruzione

Nel **rigo E9** indicare le spese sostenute nel 1997, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

• Erogazioni liberali a favore dei movimenti e partiti politici

Nel **rigo E10** indicare le erogazioni liberali in favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di lire 500.000 e un importo massimo di lire 50 milioni.

L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti; questi possono raccogliere le erogazioni sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che per mezzo di più conti correnti.

☞**ATTENZIONE** *La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione dei redditi 1996 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.*

• Spese funebri

Nel **rigo E11** indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati in Appendice alla voce "Familiari indicati nell'articolo 433 c.c." e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore ad un milione di lire.

• Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Le informazioni relative ai cosiddetti "Altri oneri" sono riportate in Appendice, alla voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione"

Nel **rigo E12** indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti righi della sezione (in particolare: spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali e artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo; erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale).

Sezione II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo

• Contributi obbligatori

Nel **rigo E13** indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1997 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa sulla salute"), compresi quelli versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli Vanno esclusi, invece, quelli trattenuti direttamente dal soggetto che eroga gli emolumenti. Coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale trovano indicati nella certificazione gli importi che è possibile dedurre ai punti 36 "Saldo del contributo al S.S.N. trattenuto nel 1997", al punto 30 "Primo acconto trattenuto nell'anno" e al punto 32 "Secondo o unico acconto trattenuto nell'anno";
- il contributo del 10 per cento versato alla gestione separata dell'INPS, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente (un terzo dell'importo del contributo versato dal soggetto che eroga il compenso, risultante da idonea documentazione);
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex-Scau per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e semprechè la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati.

• Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Nel **rigo E14** indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- *Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;*
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri e per i medesimi *fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;*
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di due milioni di lire.

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

• Contributi per i paesi in via di sviluppo

Nel **rigo E15** indicare i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.

• Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap

Nel **rigo E16** indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonchè per i mezzi di deambulazione e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei righi E1 e E2.

• Assegno periodico corrisposto al coniuge

Nel **rigo E17** indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento di matrimonio o di divorzio, nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinato al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare.

• Altri oneri deducibili

Nel **rigo E18** indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli indicati nei precedenti righi (in particolare: 50% delle imposte arretrate; rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento).

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili"

Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito complessivo

■ Sezione III - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a seguito del sisma nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per le quali spetta la detrazione del 41%

Vanno indicate in questa Sezione le spese sostenute nel 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile. Tali spese danno diritto ad una detrazione di imposta nella misura del 41% che deve essere ripartito in cinque o dieci quote annuali di pari importo.

Nel **rigo E19** indicare:
a **colonna 1** l'intero importo delle spese sostenute;

a **colonna 2** il numero di rate (5 o 10) per le quali si intende suddividere la detrazione di imposta.

☞**ATTENZIONE** *Con apposito regolamento in corso di approvazione saranno fissate le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione*

3.8 Quadro F Altri dati

■ Sezione I - Versamenti di acconto effettuati nell'anno 1997

Nei **righi F1** e **F2** indicare i dati relativi ai versamenti di acconto effettuati dal contribuente nell'anno 1997.

Se il contribuente ha fruito dell'assistenza fiscale nell'anno precedente, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio sostituto d'imposta, deve riportare:
- nel **rigo F1, colonna 3,** l'importo del punto 29 della certificazione,
- nel **rigo F1, colonna 6,** l'importo del punto 31 della certificazione ;
- nel **rigo F2, colonna 3,** l'importo del punto 30 della certificazione ;
- nel **rigo F2, colonna 6,** l'importo del punto 32 della certificazione.

In Appendice alla voce "Versamenti" sono contenute informazioni riguardanti i versamenti integrativi e i versamenti effettuati congiuntamente dai coniugi che quest'anno presentano separate dichiarazioni dei redditi

Se il contribuente presenta la dichiarazione allo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute, nei righi F1 e F2 non deve indicare alcun importo. Il contribuente dovrà, invece, compilare i righi suddetti se il sostituto d'imposta presta l'assistenza fiscale attraverso un Caaf convenzionato

■ Sezione II - Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Nel **rigo F3** indicare:

a **colonna 1** l'eventuale eccedenza dell'Irpef risultante dalla precedente dichiarazione (rigo N24 del Mod. 740/97 o punto 33 della certificazione relativa ai redditi 1997)
Se il contribuente nel 1997 ha presentato dichiarazione congiunta e quest'anno presenta la dichiarazione separatamente dal coniuge, nella colonna 1 deve indicare la parte di eccedenza proporzionale all'imposta individuale (a debito o a credito) risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997. L'imposta individuale è pari all'imposta netta di ciascun coniuge diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute. Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, l'eccedenza deve essere attribuita per intero a quest'ultimo coniuge;

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenza di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi"

a **colonna 2** l'eventuale eccedenza del contributo straordinario per l'Europa risultante dalla precedente dichiarazione (rigo N31 del Mod. 740/97). Se erroneamente sono state versate o trattenute somme eccedenti gli importi dovuti, che non sono state già comprese nei righi N31 o N32 del Mod. 740/97 o utilizzate in diminuzione della seconda rata del contributo, le stesse vanno indicate in questo rigo unitamente all'importo di rigo N31 del Mod. 740/97;

a **colonna 3** l'eventuale eccedenza del Cssn risultante dalla precedente dichiarazione (rigo V7 del Mod 740/97 o punto 34 della certificazione relativa ai redditi 1997.

■ Sezione III - Dati relativi ai versamenti di saldo e degli eventuali acconti

Se il contribuente ritiene (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi) che non vada effettuato alcun versamento di acconto Irpef deve barrare l'apposita **casella 1** del **rigo F4**.

Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 1998, deve indicare nella **colonna 2** del **rigo F4** la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 1998 e non barrare la casella 1.

Se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti a saldo, l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata e l'eventuale prima rata di acconto Irpef, deve indicare in quante rate intende frazionare il versamento (da 2 a 6) nella **casella 3** del **rigo F4.**

In tal caso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,50 per cento mensile.

> ☞**ATTENZIONE** *A partire dal 1° gennaio 1998 gli enti pensionistici, attraverso le informazioni trasmesse dal casellario delle pensioni, effettueranno la tassazione alla fonte delle somme corrisposte tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici. Conseguentemente, i titolari di più trattamenti pensionistici che non possiedono altri redditi, a partire dal 1999, sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e, quindi, non sono tenuti a versare l'acconto dell'Irpef per il 1998. Per i titolari di più trattamenti pensionistici che possiedono anche altri redditi l'acconto dell'Irpef per il 1998 sarà dovuto in misura inferiore.*

Sezione IV - Dati relativi ai redditi prodotti all'estero

Ai fini del calcolo, da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale, del credito relativo alle imposte pagate all'estero, nel rigo F5 vanno riportati i redditi prodotti all'estero, già indicati nei quadri C e D della presente dichiarazione, per i quali compete detto credito. Nello stesso rigo vanno anche indicate le imposte pagate all'estero per i suddetti redditi.

Sezione V - Redditi assoggettati a tassazione separata

In questa sezione vanno indicati i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata.

- redditi di capitale, di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle indennità di fine rapporto, nonché diritti di autore percepiti dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto;
- premi di assicurazione sulla vita del contribuente e contro gli infortuni, nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio;
- indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e di collaborazione coordinata e continuativa, nonché emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi quelli relativi al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, erogati da soggetti non obbligati per legge ad effettuare le ritenute d'acconto;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente, di collaborazioni coordinate e continuative e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, relative a più anni;
- imposte e oneri dedotti o per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti e rimborsati nel 1997.

Non devono essere dichiarati, neppure nell'ordinario modello di dichiarazione, i ratei di pensione e di stipendio percepiti dagli eredi o dai legatari.

Per le modalità di compilazione vedere in Appendice la voce "Redditi assoggettati a tassazione separata".

Sezione VI - Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli

La presente sezione deve essere compilata dai produttori agricoli tenuti al versamento dei contributi previdenziali. Per le modalità di compilazione vedere in Appendice la voce "Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli".

4 APPENDICE

☐ Abbreviazioni

Art.	Articolo
A.S.L.	Azienda Sanitaria Locale
Caaf	Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice Civile
Cssn	Contributo per il servizio sanitario nazionale
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposta comunale sugli immobili
Ilor	Imposta locale sui redditi
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg	Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
Lett.	Lettera
L.	Legge
Mod.	Modello
n.	Numero
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea
UTE	Ufficio tecnico erariale

☐ Altri oneri deducibili

Nel rigo E18 vanno indicati:

- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1997 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c. (vedere l'apposita voce nella presente Appendice);
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello di abitazione.

☐ Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nel rigo E12 vanno indicate:

- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1° giugno 1939 n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'UTE competente per territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia stata rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti.
  La detrazione non spetta nei casi seguenti:
  1) mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali;
  2) mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati;
  3) tentata esportazione non autorizzata dei beni.

  L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione, al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può rettificare la dichiarazione;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa e il conto consuntivo;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n.367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
  1) al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione;
  2) come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della trasformazione in fondazione;
  3) come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto che approva la trasformazione. Per poter fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare tali somme per i predetti tre periodi di imposta. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.

☐ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrano nell' esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all' attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.

☐ Attività libero professionale intramuraria

L'art. 1, comma 7 della legge 23 dicembre 1996, n.662, ha previsto, a condizione che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività intramuraria contenuta nei decreti del Ministro della Sanità 11 giugno 1997 e 31 luglio 1997, l'assimilazione al rapporto di lavoro dipendente dell'attività libero professionale intramuraria delle seguenti categorie professionali:

- il personale appartenente ai profili di medico chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi,chimici, fisici e psicologi)

dipendente del Sevizio sanitario nazionale,
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifico e socio sanitario;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, sempreché i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 28 febbraio 1997 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo. In caso diverso i compensi in questione costituiscono reddito professionale ai sensi degli artt. 49 e 50 del Tuir e per questo non può essere utilizzato questo modello.

Cambio di residenza

Se è stata variata la residenza o la dichiarazione viene presentata per la prima volta occorre indicare:
- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730,
- il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione; se nel 1997 non è stata presentata la dichiarazione dei redditi indicare solo "98" nello spazio relativo all'anno.

Coloro che hanno cambiato Comune di residenza devono barrare anche l'apposita casella se al momento della consegna del Mod. 730 sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica.

Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula

$$\text{quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale X singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio
Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5% 900.000
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5% 100.000
Canone di locazione totale: 20.000.000

Quota del canone relativo alla abitazione:

$$\frac{20.000.000 \text{ X } 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18.000.000$$

Quota del canone relativo alla pertinenza:

$$\frac{20.000.000 \text{ X } 100.000}{(900.000 + 100.000)} = 2.000.000$$

Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli

Questa sezione deve essere compilata da:
- coltivatori diretti, per se stessi e per i familiari coadiuvanti (unità attive),
- imprenditori agricoli a titolo principale, per se stessi,
- concedenti, per i mezzadri, i coloni, i soccidari ed i loro familiari coadiuvanti (unità attive).

Se il Mod. 730 è presentato direttamente dai familiari coadiuvanti, mezzadri, coloni e soccidari, va indicato solo il codice contribuente INPS attribuito dall'ex-SCAU al titolare della posizione contributiva.

La compilazione della sezione va effettuata per ogni singola posizione contributiva di cui risulta intestatario il contribuente.

Per la compilazione della sezione occorre far riferimento ai bollettini di conto corrente postale inviati dall'INPS per il pagamento dei contributi dovuti per il 1997 (scadenze: 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre 1997 e 10 gennaio 1998).

Nel **rigo F9**
- nella **colonna 1** riportare il codice indicato sul frontespizio dei bollettini, alla voce "Codice contribuente",
- nella **colonna 2** indicare, la categoria di produttori agricoli cui si appartiene scrivendo
  - **1** se coltivatore diretto;
  - **2** se imprenditore agricolo a titolo principale;
  - **3** se concedente a mezzadria, colonia e soccida;
- nella **colonna 3** indicare il numero dei soggetti che nel 1997 hanno prestato la loro opera nell'impresa e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali, specificando il numero dei soggetti minori di 21 anni nella **colonna 4**. I dati sono rilevabili dal riquadro 1 del frontespizio del bollettino postale,
- nella **colonna 5** indicare la fascia di reddito (1, 2, 3 o 4) attribuita all'azienda in base al reddito agrario, rilevandola dal riquadro 2 del frontespizio del bollettino postale,
- nella **colonna 6** barrare la casella solo se l'attività è svolta nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate, per le quali sono previste le riduzioni contributive;
- nella **colonna 7** indicare l'importo complessivo dei contributi versati alle previste scadenze del 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre del 1997 e 10 gennaio del 1998, ottenuto sommando gli importi riportati nei bollettini di versamento inviati dall'INPS

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, a condizione che siano effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario, dai familiari conviventi a loro carico o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento

Ai fini del riconoscimento della ruralità inoltre
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Se il dichiarante è un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA, il suo volume d'affari si presume pari a quello previsto ai fini dell'esonero dall'obbligo di presentazione

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione: *le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati, per essere considerate rurali non si considerano produttive di reddito di fabbricati*
La mancata utilizzazione deve essere comprovata con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas

Detrazione per figli a carico

La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a suo carico e nei seguenti casi:
- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato,
- figli che, nei casi di divorzio, di annullamento, scioglimento del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi, sono rimasti **esclusivamente a carico** del genitore contribuente a condizione che ciò risulti dalla sentenza,
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato,

- figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente;
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente se questi è coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati o divorziati, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente.

Si ha, invece, diritto per il **primo figlio** alla **detrazione per coniuge a carico** e per gli **altri figli** alla **detrazione in misura doppia**, quando l'altro genitore manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, e nei seguenti casi:

- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente se questi non è coniugato o, se coniugato con persona diversa dall'altro genitore, si è poi legalmente ed effettivamente separato;
- l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, non coniugato o legalmente ed effettivamente separato.

La sussistenza della condizione di "esclusivamente a carico" dei propri figli potrà essere attestata, se richiesto dall'Amministrazione finanziaria, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la situazione che la giustifica. Andrà quindi attestato, ad esempio, che il contribuente è vedovo oppure che esiste una sentenza di separazione o di divorzio dalla quale risulta che i figli sono stati posti esclusivamente a carico di uno dei genitori.

Per il riconoscimento della condizione di figli naturali, adottivi, affidati o affiliati **"esclusivamente a carico"** di un genitore non ha rilevanza il reddito dell'altro genitore.

☐ Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

La scelta tra il riporto del credito o il rimborso dell'eccedenza di imposta deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi per l'intero ammontare dell'eccedenza.

La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.

Se il contribuente non fa valere il credito nella dichiarazione dei redditi successiva, o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando un'apposita istanza alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale.

Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può, comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici, in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto.

☐ Familiari indicati nell'art. 433 del c.c.

Sono indicati nell'art. 433 del c.c.:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

☐ Immobili inagibili o di interesse storico o artistico

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il valore 3 nella casella relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dall'UTE e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, la rendita viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.

Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere anche indicato il relativo canone nella colonna 5 del quadro B.

☐ Imponibile assoggettato al Cssn

Di seguito viene fornito un esempio di compilazione del rigo C8 nei casi di indennità percepite per l'esercizio di cariche elettive.

LAVORATORE DIPENDENTE IN ASPETTATIVA PER L'ESERCIZIO DI UNA CARICA ELETTIVA

Indennità percepita
(non assoggettata al Cssn): L. 70 milioni

Reddito figurativo
assoggettato al Cssn: L. 50 milioni

Nella Sez. II del quadro C indicare:

- nella colonna 1 del rigo C5, il codice 2;
- nella colonna 2 del rigo C5, l'importo di L. 70 milioni;
- nel rigo C8 il reddito figurativo di L. 50 milioni sommato ad eventuali altri redditi già assoggettati al Cssn.

☐ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti, direttamente o tramite il datore di lavoro, che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e le somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 730.

☐ Interventi di recupero edilizio

L'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a cinque milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare

ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, *nel rispetto degli elementi tipologici*, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi *comprendono* il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio,

d) interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che sia stipulato un contratto di mutuo - così come definito dall'art. 1813 del c.c., non sono invece ammessi altri tipi di finanziamento come ad es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc. - con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi stessi siano posti in essere nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.

Il beneficio in questione può coesistere con quello previsto per l'acquisto di unità immobiliari utilizzate come abitazioni principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi, esibisca o trasmetta a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione ad abitazione principale

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutti individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di 7.000.000 di lire per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:

- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8.12.1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di 4.000.000 di lire, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dall'1.1.1993 la detrazione spetta, su un *importo massimo complessivo di 7.000.000 di* lire, se sussistono le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (*ovvero entro l'8.6.1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993*);
- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione *del mutuo*.

Se nel corso del 1997 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura. Tuttavia, a partire dal 1998, il contribuente, sempreché il trasferimento della dimora abituale non sia avvenuto per motivi di lavoro, non ha più diritto ad alcuna detrazione.

Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni a giornata (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, *i giorni di riposo settimanale* e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata *proporzionalmente al rapporto* esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti *integrativi territoriali applicabili per i contratti a* tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C4 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, *anche se relativi ad anni* precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C4 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno, se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel rigo C4 è quello dei giorni *nei quali il contribuente è rimasto disoccupato* e non di quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni *consistenti nella perdita di redditi*, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Redditi assoggettati a tassazione separata

TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO

Nel **rigo F6** indicare i trattamenti di fine *rapporto di lavoro dipendente e di collaborazione* coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata, corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione *delle ritenute d'acconto, specificando*:

- nella **colonna 1** il tipo di emolumento contraddistinto dal codice:
  - **1** per indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  - **2** per acconti di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  - **3** per anticipazioni di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente,

4 per altre indennità, comprese le indennità e somme percepite a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni, relative alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente,
5 per indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata, cioè quelle il cui diritto alla percezione risulta da atto scritto di data certa anteriore all'inizio del rapporto ovvero derivano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da transazioni, relativi alla risoluzione del rapporto,
6 per acconti di indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata,
7 per anticipi di indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata;

- nello **colonna 2** l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione,
- nella **colonna 3** l'ammontare delle somme percepite nel 1997, tenendo conto che se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 o 5 l'importo da indicare, comprensivo di tutte le somme e i valori comunque percepiti, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, è al netto soltanto delle spese legali sostenute,
- nello **colonna 4** l'ammontare totale di dette somme,
- nello **colonna 5** il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.

REDDITI DI CAPITALE PERCEPITI DALL'EREDE
Nel **rigo F7** indicare gli utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'Irpeg che sono stati percepiti nel 1997 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto, specificando:

- nella **colonna 1** l'importo del reddito percepito al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione,
- nella **colonna 2** il credito d'imposta sui dividendi relativi ai redditi dichiarati, questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società che ha distribuito gli utili e proporzionalmente ridotto in relazione alla quota di dividendi dichiarati dall'erede,
- nella **colonna 3** la quota del credito d'imposta indicato nella colonna 2 riferibile agli utili derivanti dai redditi di società figlie residenti nella UE alle quali si applica il regime previsto dall'art. 96-bis del Tuir, questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili e proporzionalmente ridotto in relazione alla quota di dividendi dichiarati dall'erede;
- nella **colonna 4** la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione,
- nella **colonna 5** la ritenuta d'acconto relativa ai redditi dichiarati.

IMPOSTE ED ONERI RIMBORSATI NEL 1997 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA
Nel **rigo F8** indicare i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata, specificando:

- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici
  1 per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare non fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle attività svolte all'estero, percepiti nel 1997 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto,
  2 per redditi percepiti nel 1997 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto, derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi,
  3 per redditi percepiti nel 1997 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.),
  4 per premi di assicurazione sulla vita del contribuente, dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio,
  5 per emolumenti arretrati di lavoro dipendente, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto ed eventuali indennità di disoccupazione assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata,
  6 per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente, e degli altri redditi individuati dai precedenti codici, relativi a più anni;
  7 per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, ivi compreso il contributo al Servizio sanitario nazionale, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili" nell'anno 1997 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale. L'importo del contributo al Servizio sanitario nazionale rimborsato dal datore di lavoro ai contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale è indicato al punto 37 della certificazione,
  8 per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 1997, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso il sostituto d'imposta. Rientrano tra tali somme anche i contributi, erogati non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei detti contributi.
- nella **colonna 2**:
  - l'anno in cui si è aperta la successione, se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2 o 3,
  - l'anno nel quale è stato chiesto il riscatto, se a colonna 1 è stato indicato il codice 4,
  - l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a colonna 1 è stato indicato il codice 6;
  - l'anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 è stato indicato il codice 7 o 8.
- nella **colonna 3** l'importo del reddito. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1 in questa colonna deve essere indicato l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3, in questa colonna deve essere indicato l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto che devono essere invece indicati a **colonna 4**. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 4, in questa colonna deve essere indicato l'ammontare dei premi dedotti o per i quali si è fruito della detrazione. Le somme di cui al codice 7 e 8 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e per l'importo a suo tempo dedotto o sul quale è stata calcolata la detrazione d'imposta
- nella **colonna 5** la quota dell'imposta sulle successioni relativa ai redditi contraddistinti nella colonna 1 dai codici 1, 2 e 3;
- nello **colonna 6** l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati

■ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di comple-

mento nonchè di sottoufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio) nonchè le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l' Arma) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza e nel corpo dei Vigili del Fuoco semprechè la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante ed in dipendenza del servizio di leva.

Sono altresì esenti le pensioni di cui all'art. 1, comma 1, della L. 31 dicembre 1991, n. 437

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n.390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D Lgs. 8 agosto 1991, n 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevono *una rendita dall'Ente previdenziale estero a* titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno far pervenire al Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate - Direzione Centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario - Serv. VII - Div. XIV una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita

Il Ministero delle finanze si riserva di attivare uno scambio di informazioni con le Autorità fiscali estere, al fine di accertare l'effettiva natura risarcitoria di tale somma.

Regolarizzazione società agricole

L'art. 3, comma 75, della L. 23 dicembre 1996, n 662, prevede la regolarizzazione, ai soli fini fiscali, delle società semplici operanti in agricoltura applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 68 a 74 del medesimo articolo

A seguito dell'intervenuta regolarizzazione, ai fini della dichiarazione dei redditi, la società semplice compila il Mod. 750, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne sia anche proprietaria.

Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale, compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. 750 per il reddito agrario (coincidente con quella indicata nell'atto di regolarizzazione) e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.

La regolarizzazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e pertanto nel quadro A in questi casi deve essere compilato un solo rigo.

Lo stesso art. 3, comma 75-bis, della L. 23 *dicembre 1996, n 662, così come inserito* dall'art. 9-bis, comma 2, del D L 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, prevede la modificazione in imprese agricole individuali delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto esercenti attività indicate dall'art. 2135 del c c.

A seguito dell'intervenuta modificazione, il titolare dell'impresa agricola individuale così modificata può presentare il Mod. 730, provvedendo ad indicare nel quadro A, l'intero reddito agrario del terreno ove viene svolta attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale

Gli *altri comproprietari indicano, nella* propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale

In presenza di atto di modificazione e di successiva costituzione di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre 1997 con le modalità previste dall'art 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della *medesima impresa non può avvalersi* dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il modello ordinario di dichiarazione indicando il totale del reddito agrario e la quota di proprietà del reddito dominicale Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il mod 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49%, oltre alla quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

Anche nei casi di modificazione la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e pertanto nel quadro A in questi casi deve essere compilato un solo rigo.

Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1° gennaio 1993 permane il diritto a godere della detrazione spettante, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimasti invariati le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonchè degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo e subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentocinquanta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000.

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte.

Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 4.000.000 La medesima sanzione amministrativa si applica altresì se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento di controllo.

Nel caso in cui, in sede di liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, emergono irregolarità nelle dichiarazioni presentate al sostituto d'imposta o al Caaf, sono dovuti, oltre alla maggiore imposta, gli interessi di mora nella misura del 5 per cento annuo, previsti dall'art. 9 del D.P.R. n 602 del 1973, e la sanzione amministrativa pari al

30 per cento delle somme non versate. Tale sanzione amministrativa si applica anche in caso di mancata o insufficiente corresponsione degli acconti a seguito di richiesta del lavoratore.

Si fa presente che ai sensi dell' art. 5, comma 2, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, non si rendono applicabili le sanzioni per omesso o insufficiente versamento di acconto quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata per fruire dell'assistenza fiscale di cui all' art. 78 della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000.

L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000.

La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegato, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.

Ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra, si ricorda che costituisce reato l'infedele dichiarazione allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100 milioni; tale reato è punito con l'arresto e l'ammenda. Il reato sopra indicato è punito, invece, con l'arresto o l'ammenda qualora l'ammontare dei redditi dichiarati è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre 50 milioni, ma non di 100 milioni.

Inoltre è sanzionato penalmente il contribuente che, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia, indica falsamente nella dichiarazione dei redditi l'esistenza di persone a carico diverse dal coniuge.

Se le violazioni sopra indicate sono commesse dai sostituti d'imposta o dai Caaf si applicano nei loro confronti le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni commesse dai contribuenti. Inoltre, a fronte della possibilità dei Caaf e dei sostituti d'imposta di rettificare, entro i termini previsti, gli importi erroneamente indicati nel prospetto di liquidazione Mod. 730-3, è prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del 3 per cento delle somme ulteriormente dovute, che è trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le modalità previste per le somme cui afferisce.

Se la dichiarazione è presentata mediante il sostituto d'imposta, le sanzioni amministrative relative alle violazioni commesse sono irrogate direttamente nei suoi confronti. Se, invece, la dichiarazione è presentata mediante il Caaf le sanzioni amministrative relative alle violazioni commesse dal Caaf sono irrogate al contribuente che può, però, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Caaf stesso.

☐ Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano:

- spese per mezzi necessari alla deambulazione la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E2). Sono tali le spese sostenute per:
  - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  - l'acquisto di automobili adattate ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotte in serie, di cilindrata fino a 2000 cc., se con motore a benzina e fino a 2500 cc., se con motore diesel. Le spese relative all'acquisto di un automobile con cambio automatico di serie da parte di un portatore di handicap non costituiscono onere per il quale spetta la detrazione in quanto, in tale ipotesi, l'autovettura non è stata adattata alle ridotte capacità motorie del contribuente. La detrazione spetta per il costo di acquisto delle predette autovetture e per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). La detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida;
  - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella.
- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad es., le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem o un computer.

Documentazione

Per tutte le spese indicate nei righi E1, E2 ed E16 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
- per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata

direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;

- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104 del 1992.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia

a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero,
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questo stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

• Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

• Belgio - Francia - Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

• Australia
Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

• Canada
Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

• Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in Svizzera se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera. Sono tassate, invece, solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

3. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.

☐ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
- unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita autocertificazione da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge. Analogamente dovrà essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare.

☐ Utili prodotti all'estero

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, allorquando il prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subito (vale a dire la sola differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito di imposta, bensì mediante un'apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Nella documentazione, da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un apposito distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

☐ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'UTE sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente UTE entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

☐ Versamenti

Effettuati congiuntamente dai coniugi

Se nel 1997 è stata presentata dichiarazione congiunta e sono stati effettuati versamenti congiunti a titolo di Irpef, il contribuente che intende avvalersi dell'assistenza fiscale separatamente dal coniuge deve calcolare la parte di acconto versato, da indicare nel rigo F1, in proporzione all'imposta individuale (a debito o a credito) risultante dalla dichiarazione per i redditi del 1996 oppure, se minore, a quella presumibilmente dovuta per i redditi del 1997.

L'imposta individuale è pari all'imposta netta di ciascun coniuge diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute.
Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, il versamento effettuato deve essere attribuito per intero al coniuge che risulta a debito.

Esempio:
- importo del versamento Irpef effettuato congiuntamente
  L. 196.000 pari al 98 per cento di L. 200.000 (rigo N18 del Mod. 740/97)
- dati del 1° coniuge
  - imposta netta L. 500.000 (rigo N13 del Mod. 740/97 della scheda del dichiarante)
  - ritenute L. 335.000
  - imposta individuale: L. 165.000
- dati del 2° coniuge
  - imposta netta L. 200.000 (rigo N13 del Mod. 740/97 della scheda del coniuge dichiarante)
  - ritenute L. 165.000
  - imposta individuale: L. 35.000
- quota di acconto del primo coniuge
  $196.000 \times \frac{165.000}{200.000} = 161.700$ pari a L. 162.000
- quota di acconto del secondo coniuge:
  196.000 - 162.000 = L. 34.000.

Versamenti integrativi

In caso di versamento integrativo di altro erroneamente eseguito, sommare l'importo dell'ulteriore versamento a quello precedente e indicare gli estremi (data e codice) relativi all'ultimo.

Se uno degli acconti è stato trattenuto dallo stesso datore di lavoro o ente pensionistico al quale viene presentata la dichiarazione, indicare solo l'importo del versamento integrativo e i relativi estremi.

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO O ALL'ENTE PENSIONISTICO

[illegible]	[illegible]	[illegible]
Entro il 15 gennaio 1998	Richiede l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o ente pensionistico	
Entro febbraio 1998	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico e dagli altri sostituti d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subito	Consegna al dipendente o pensionato la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite
Entro marzo 1998	Presenta al proprio datore di lavoro o ente pensionistico la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef e eventualmente la scheda per la destinazione del 4 per mille dell'Irpef	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o del pensionato
Entro il 15 maggio 1998	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico copia, corretta e completata con l'indicazione dei redditi da quest'ultimo erogati, della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai lavoratori dipendenti e pensionati, effettua il calcolo dell'imposta dovuta e del Cssn, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod 730-3
A giugno 1998 **(o nei mesi di luglio ed agosto per i pensionati INPS)**	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti viene trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, verranno trattenute dagli stipendi o rate di pensione nei mesi successivi Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, verrà trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi	Trattiene le somme dovute per l'Irpef e per il Cssn o effettua i rimborsi. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi
Entro settembre 1998	Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di non voler effettuare l'acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3	
A novembre 1998	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, verrà trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAAF

[illegible]	[illegible]	[illegible]
Entro il 15 gennaio 1998	Comunica al datore di lavoro che intende rivolgersi ad un Caaf. Tale comunicazione non va effettuata dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e dai pensionati	
Entro febbraio 1998	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico e dagli altri sostituti d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite	
Entro aprile 1998	Presenta al Caaf la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef e eventualmente la scheda per la destinazione del 4 per mille dell'Irpef	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o del pensionato
Entro il 15 maggio 1998	Riceve dal Caaf copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai lavoratori dipendenti e pensionati, effettua il calcolo dell'imposta dovuta e del Cssn, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod 730-3.
A giugno 1998 **(o nei mesi di luglio ed agosto per i pensionati INPS)**	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti viene trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, verranno trattenute dagli stipendi o rate di pensione nei mesi successivi. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, verrà trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi	
Entro settembre 1998	Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di non voler effettuare l'acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3	
A novembre 1998	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,5 per cento mensile, verrà trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre	

73

MINISTERO DELLE FINANZE

Modello N.

MODELLO 730/98 redditi 1997

dichiarazione dei lavoratori dipendenti e pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale

DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME — SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA: GIORNO — MESE — ANNO 1 — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

VARIAZIONE RESIDENZA ANAGRAFICA

Da compilare se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1997 o se nel 1997 non è stata presentata la dichiarazione

COMUNE — PROVINCIA (sigla) — C.A.P.

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — TELEFONO: PREFISSO — NUMERO

DATA DELLA VARIAZIONE — MESE — ANNO 19

VARIAZIONE STATO CIVILE

Da compilare se lo stato civile è variato rispetto alla dichiarazione del 1997 o se nel 1997 non è stata presentata la dichiarazione (barrare la relativa casella)

CELIBE/NUBILE 1 — CONIUGATO/A 2 — VEDOVO/A 3 — SEPARATO/A 4 — DIVORZIATO/A 5

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

Barrare la casella se viene presentata dichiarazione congiunta

Barrare la casella C=coniuge F=figlio A=altro	CODICE FISCALE	MESI A CARICO	MISURA DETRAZIONE	Barrare la casella F=figlio A=altro	CODICE FISCALE	MESI A CARICO	MISURA DETRAZIONE
1 C				5 F A			
2 F A				6 F A			
3 F A				7 F A			
4 F A				8 F A			

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO

(Da compilare in caso di assistenza da parte di un C.A.A.F.)

COGNOME O DENOMINAZIONE — NOME — CODICE FISCALE

COMUNE — PROV. — C.A.P. — INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

(Da compilare se i redditi dei terreni sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione precedente)

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO giorni	POSSESSO %	CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTIC.	CONTINUAZIONE (*)	N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO giorni	POSSESSO %	CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTIC.	CONTINUAZIONE (*)
A1	000		000			000			A6	000		000			000		
A2	000		000			000			A7	000		000			000		
A3	000		000			000			A8	000		000			000		
A4	000		000			000			A9	000		000			000		
A5	000		000			000			A10	000		000			000		

TOTALE REDDITI DEI TERRENI

(Da non compilare se è stato utilizzato il precedente Quadro A)

A — Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1997, e non si possiedono terreni affittati in regime vincolistico riportare nelle rispettive colonne del rigo A gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel rigo A appure nel rigo A 1 del MOD. 740, o nei righi 1 e 2 del MOD. 730-3, del precedente anno (negli altri casi compilare il precedente Quadro A seguendo le relative istruzioni)

TOTALE REDDITO DOMINICALE 000 — TOTALE REDDITO AGRARIO 000

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

N. ORD.	RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO giorni	POSSESSO %	CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	CASI PARTIC.	CONTINUAZIONE (*)	N. ORD.	RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO giorni	POSSESSO %	CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	CASI PARTIC.	CONTINUAZIONE (*)
B1	000				000			B6	000				000		
B2	000				000			B7	000				000		
B3	000				000			B8	000				000		
B4	000				000			B9	000				000		
B5	000				000			B10	000				000		

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Se l'assistenza è prestata da un CAAF indicare i dati di tutti i redditi percepiti, in caso contrario indicare solo i dati dei redditi percepiti da sostituti diversi da quello che presta l'assistenza

SEZ. I - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

N. ORD	1	2 REDDITI	3 RITENUTE	N. ORD	1	2 REDDITI	3 RITENUTE	N. ORD	1	2 REDDITI	3 RITENUTE
C1		.000	.000	C2		.000	.000	C3		.000	.000

C4 PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)

SEZ. II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

N. ORD	1	2 REDDITI	3 RITENUTE	N. ORD	1	2 REDDITI	3 RITENUTE	N. ORD	1	2 REDDITI	3 RITENUTE
C5		.000	.000	C6		.000	.000	C7		.000	.000

C8 IMPONIBILE ASSOGGETTATO AL C.S.S.N. .000

QUADRO D ALTRI REDDITI

		1 REDDITI	2 CREDITI DI IMPOSTA	3 RITENUTE D'ACCONTO
D1	Utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG	.000	.000	.000
D2	Quota del credito di imposta indicato nel rigo D1, relativo a "dividendi comunitari" (vedere istruzioni)		.000	
		SOMME PERCEPITE		
D3	Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	.000		.000
D4	Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata	.000		.000
D5	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali ecc. percepiti dall'autore o inventore	.000	SPESE	.000
D6	Corrispettivi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000	.000	.000

QUADRO E ONERI E SPESE

SEZ. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 22%

E1	SPESE SANITARIE	.000	E6	INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI	.000
E2	SPESE PER I MEZZI NECESSARI PER LA DEAMBULAZIONE DEI SOGGETTI CON DIFFICOLTÀ MOTORIE E SPESE PER SUSSIDI TECNICI INFORMATICI PER I PORTATORI DI HANDICAP	.000	E7	ASSICURAZIONI SULLA VITA CONTRO GLI INFORTUNI E CONTRIBUTI VOLONTARI	.000
E3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	.000	E8	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE	.000
E4	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL RIGO E3	.000	E9	SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED UNIVERSITARIA	.000
			E10	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	.000
E5	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER EFFETTUARE INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO	.000	E11	SPESE FUNEBRI	.000
			E12	ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE	.000

SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

E13	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	.000	E16	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP	.000
E14	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	.000	E17	ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI	.000
E15	CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	.000	E18	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	.000

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SOSTENUTE A SEGUITO DEL SISMA NELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA E CALABRIA, PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% — E19 1 .000 | N. ... RATE 2

QUADRO F ALTRI DATI

SEZ. I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1997 (*)

N. ORD		PRIMA RATA DI ACCONTO 1 DATA	2 CODICE	3 IMPORTO	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO 4 DATA	5 CODICE	6 IMPORTO
F1	IRPEF	19		.000	19		.000
F2	CONTRIBUTO AL S.S.N.	19		.000	19		.000

SEZ. II - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

F3	IRPEF	1 .000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA	2 .000	CONTRIBUTO AL S.S.N.	3 .000

SEZ. III - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI

F4	Barrare la casella se si richiede di non effettuare i versamenti di acconto IRPEF	1	Indicare l'importo se si richiede di effettuare i versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore	2 .000	Indicare il numero delle rate se si richiede la rateizzazione dei versamenti di saldo dell'Irpef e del Contributo al S.S.N. e degli eventuali acconti per l'IRPEF e per i redditi a tassazione separata	3

SEZ. IV - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, GIÀ INDICATI NEI PRECEDENTI QUADRI C E D, DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA

F5	Redditi prodotti all'estero per i quali compete il credito d'imposta	1 .000	Imposta pagata all'estero	2 .000

SEZ. V - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

F6	Trattamenti di fine rapporto corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione della ritenuta d'acconto	1 Tipo di emolumento	2 Anno 19	3 Reddito nell'anno .000	4 Reddito totale .000	5 Periodo di commisurazione anni mesi	
F7	Redditi di capitale percepiti dall'erede	Reddito .000	Quota del credito d'imposta sui dividendi .000	di cui per dividendi comunitari .000	Quota delle imposte sulle successioni .000	Ritenute .000	
F8	Imposte ed oneri rimborsati nel 1997 e altri redditi a tassazione separata	1 Tipo di reddito	2 Anno 19	3 Reddito .000	4 Reddito totale del deceduto .000	5 Quota delle imposte sulle successioni .000	6 Ritenute .000

SEZ. VI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI PRODUTTORI AGRICOLI (Coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale, Concedenti a mezzadria, colonia e soccida)

F9	1 Codice aziendale (ove attribuito dal sc. Scau)	2 Tipo contribuente	3 Numero di soggetti per i quali sono dovuti i contributi	4 di cui minori di 21 anni	5 Fascia di reddito convenzionale	6 Territorio montano o zone agricole svantaggiate	7 Contributi versati .000

(*) Per gli acconti versati nel 1997 tramite il sostituto d'imposta indicare solo gli importi. Tali importi non devono essere indicati se la dichiarazione è presentata allo stesso sostituto d'imposta che nel 1997 ha effettuato i versamenti d'acconto; gli importi devono invece essere sempre indicati se la dichiarazione è presentata a un CAAF

FIRMA DEL DICHIARANTE

N. modelli compilati ______________

I seguenti quadri devono essere compilati, in caso di dichiarazione congiunta, dal coniuge a carico che possiede solo redditi fondiari

CONIUGE DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA: GIORNO | MESE | ANNO 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA
Da compilare se diversa da quella del dichiarante

COMUNE | PROV. (sigla) | C.A.P. | TELEFONO: PREFISSO | NUMERO

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO

Barrare la casella se la residenza è variata da meno di 60 giorni ☐

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI *(Da compilare se i redditi dei terreni sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione precedente)*

N. ORD	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 giorni	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTIC.	8 cont. (*)	N. ORD	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 giorni	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTIC.	8 cont. (*)
A1	,000		,000			,000			A5	,000		,000			,000		☐
A2	,000		,000			,000		☐	A6	,000		,000			,000		☐
A3	,000		,000			,000		☐	A7	,000		,000			,000		☐
A4	,000		,000			,000		☐	A8	,000		,000			,000		☐

TOTALE REDDITI DEI TERRENI *(Da non compilare se è stato utilizzato il precedente Quadro A)*

		1 TOTALE REDDITO DOMINICALE	2 TOTALE REDDITO AGRARIO
A	Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1997, e non si possiedono terreni affittati in regime vincolistico, riportare nelle rispettive colonne del rigo A gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel rigo A oppure nel rigo A10 del MOD. 740, o nei righi 1 e 2 del MOD. 730-3, del precedente anno (negli altri casi compilare il precedente Quadro A seguendo le relative istruzioni).	,000	,000

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

N. ORD	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 giorni	POSSESSO 4 %	5 CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	6 CASI PARTIC.	7 cont. (*)	N. ORD	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 giorni	POSSESSO 4 %	5 CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	6 CASI PARTIC.	7 cont. (*)
B1	,000				,000			B5	,000				,000		☐
B2	,000				,000		☐	B6	,000				,000		☐
B3	,000				,000		☐	B7	,000				,000		☐
B4	,000				,000		☐	B8	,000				,000		☐

QUADRO E ONERI

SEZ. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 22%

E1	SPESE SANITARIE	,000	E6	INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI	,000
E2	SPESE PER I MEZZI NECESSARI PER LA DEAMBULAZIONE DEI SOGGETTI CON DIFFICOLTÀ MOTORIE E SPESE PER SUSSIDI TECNICI INFORMATICI PER I PORTATORI DI HANDICAP	,000	E7	ASSICURAZIONI SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI E CONTRIBUTI VOLONTARI	,000
E3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	,000	E8	SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED UNIVERSITARIA	,000
E4	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL RIGO E3	,000	E10	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	,000
E5	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER EFFETTUARE INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO	,000	E11	SPESE FUNEBRI	,000
			E12	ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE	,000

SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

E13	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	,000	E16	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP	,000
E14	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	,000			
E15	CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	,000	E18	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	,000

SEZ. III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SOSTENUTE A SEGUITO DEL SISMA NELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA E CALABRIA, PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% | E19 | 1 ,000 | NUMERO RATE 2

QUADRO F ALTRI DATI

SEZ. I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1997

N. ORD		PRIMA RATA DI ACCONTO 1 DATA	2 CODICE	3 IMPORTO	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO 4 DATA	5 CODICE	6 IMPORTO
F1	IRPEF	19		,000	19		,000

SEZ. II - ECCEDENZA IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE F3 ,000

SEZ. VI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI PRODUTTORI AGRICOLI (Coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale, Concedenti a mezzadria, colonia e soccida)

	1 Codice individuale Inps attribuito dal ex Scau	2 Tipo contribuente	3 Numero di soggetti per i quali sono dovuti i contributi	4 di cui minori di 21 anni	5 Fascia di reddito convenzionale	6 Territorio montano o zona agricola svantaggiata	7 Contributi versati
F9							,000

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE

DA STACCARE SE NON VIENE PRESENTATA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 730-1 redditi 1997

Da consegnare, in busta chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura, al sostituto d'imposta o al C.A.A.F. unitamente alla dichiarazione Mod. 730

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

DICHIARANTE CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (M o F)

DATI ANAGRAFICI DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Evangelica Valdese	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

CONIUGE DICHIARANTE CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (M o F)

DATI ANAGRAFICI DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Evangelica Valdese	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.

La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma nei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.

ATTENZIONE: La scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF deve essere consegnata al datore di lavoro o ente pensionistico o al C.A.A.F. nell'apposita busta chiusa, contrassegnata sui lembi di chiusura.

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-2
REDDITI 1997

RICEVUTA DELL' AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1 E LA SCHEDA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF

SI DICHIARA CHE IL SIGNOR

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE

HA CONSEGNATO IN DATA ______ LA DICHIARAZIONE MOD. 730/98 PER I REDDITI 1997 E LA RELATIVA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL' OTTO PER MILLE DELL' IRPEF E LA SCHEDA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF.

IL SOSTITUTO D' IMPOSTA
OPPURE
IL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. ....

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 730-3 redditi 1997

prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata

SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.A.F. CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE N. DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

DICHIARANTE

CONIUGE DICHIARANTE

RIEPILOGO DEI REDDITI

N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	000	000
2	REDDITI AGRARI	000	000
3	REDDITI DEI FABBRICATI	000	000
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	000	
5	ALTRI REDDITI	000	

CALCOLO DELL'IRPEF

N.ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	000	000	
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	000		
8	ONERI DEDUCIBILI	000	000	
9	REDDITO IMPONIBILE	000	000	
10	IMPOSTA LORDA	000	000	
11	Detrazione per coniuge a carico	000		
12	Detrazione per figli a carico	000		
13	Detrazione per altri familiari a carico	000		
14	Detrazioni per lavoro dipendente	000		
15	Detrazione per gli oneri	000	000	
16	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA	000	000	
17	IMPOSTA NETTA	000	000	000
18	RITENUTE			000
19	CREDITI D'IMPOSTA			000
20	DIFFERENZA			000
21	ECCEDENZE DELL'IRPEF E DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			000
22	ACCONTI VERSATI			000

CALCOLO DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

N.ORD.		
23	REDDITO IMPONIBILE	000
24	CONTRIBUTO	000
25	ECCEDENZA DEL CONTRIBUTO RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	000
26	ACCONTI VERSATI	000

VERSAMENTI O RIMBORSI DA EFFETTUARE A CURA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

N.ORD.		1 IRPEF	2 C.S.S.N.
27	IMPORTO DA VERSARE	000	000
28	IMPORTO DA RIMBORSARE	000	000
29	PRIMA RATA DI ACCONTO PER IL 1998	000	
30	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO PER IL 1998	000	
31	ACCONTO DEL 20% SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA	000	
32	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN RATE		

MESSAGGI

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F.

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI

Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione del datore di lavoro o dell'ente pensionistico o del CAAF che ha prestato l'assistenza fiscale.

Per il CAAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo.

Sono inoltre riportati il codice fiscale, il cognome e il nome del lavoratore dipendente o del pensionato nonché, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.

RIEPILOGO DEI REDDITI

Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla base di quanto indicato nei corrispondenti quadri del dipendente o del pensionato, che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli importi dei redditi del coniuge dichiarante.

CALCOLO DELL'IRPEF

Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della relativa imposta dovuta.

L'importo del reddito imponibile è ottenuto:

- sommando al reddito complessivo gli eventuali crediti d'imposta sui dividendi;
- sottraendo gli oneri deducibili sulla base di quanto indicato nella SEZ. II del Quadro E del Mod. 730.

L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito.

L'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imposta lorda:

- le detrazioni per lavoro dipendente e carichi di famiglia determinate dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal CAAF sulla base del periodo di lavoro o di pensione dell'anno e di quanto indicato dal dipendente o pensionato sul prospetto coniuge e familiari a carico;
- la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato nella SEZ. I e nella SEZ. III del Quadro E del Mod. 730.

Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratti:

- le ritenute già effettuate dal datore di lavoro o ente pensionistico all'atto della corresponsione della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti;
- le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, dichiarate nel Quadro D del Mod. 730;
- i crediti d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti e per i redditi prodotti all'estero;
- le eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati tramite il datore di lavoro o l'ente pensionistico ovvero direttamente dal contribuente.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

È riportato:

- l'importo del reddito su cui è dovuto il contributo al Servizio sanitario nazionale;
- l'importo del relativo contributo;
- l'eventuale eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati tramite il datore di lavoro o l'ente pensionistico ovvero direttamente dal contribuente.

VERSAMENTI O RIMBORSI DA EFFETTUARE A CURA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

È riportato il risultato contabile del calcolo dell'IRPEF e del contributo al Servizio sanitario nazionale da versare o da rimborsare che verrà rispettivamente trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico.

Vengono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto IRPEF che verranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal datore di lavoro o ente pensionistico.

Viene indicato l'eventuale acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata della SEZ. V del quadro F.

Vengono inoltre indicate il numero delle rate richieste per i versamenti del saldo e degli eventuali acconti.

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-4 REDDITI 1997

COMUNICAZIONE, BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA DEL RISULTATO CONTABILE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

pagina n.	di pagine

Sezione I

IL C.A.A.F. :

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	N.RO DI ISCRIZIONE ALL' ALBO

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE	PROV. (SIGLA)	C.A.P.

INDIRIZZO DEL CAAF O DELL'UFFICIO PERIFERICO	NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX

COMUNICA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA :

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

COMUNE	PROV. (SIGLA)	C.A.P.

INDIRIZZO

DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE TRATTENUTE O RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:

Sezione II

N° ORD	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

	IRPEF	C.S.S.N.	Acconto tass. separata
IMPORTO DA TRATTENERE	.000	.000	.000
IMPORTO DA RIMBORSARE	.000	.000	
PRIMA RATA DI ACCONTO PER IL 1998	.000		
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO PER IL 1998	.000		
N° DI RATE PER I VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI			

N° ORD	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

	IRPEF	C.S.S.N.	Acconto tass. separata
IMPORTO DA TRATTENERE	.000	.000	.000
IMPORTO DA RIMBORSARE	.000	.000	
PRIMA RATA DI ACCONTO PER IL 1998	.000		
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO PER IL 1998	.000		
N° DI RATE PER I VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI			

N° ORD	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

	IRPEF	C.S.S.N.	Acconto tass. separata
IMPORTO DA TRATTENERE	.000	.000	.000
IMPORTO DA RIMBORSARE	.000	.000	
PRIMA RATA DI ACCONTO PER IL 1998	.000		
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO PER IL 1998	.000		
N° DI RATE PER I VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI			

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

	IRPEF	C.S.S.N.	Acconto tass. separata
IMPORTO DA TRATTENERE	.000	.000	.000
IMPORTO DA RIMBORSARE	.000	.000	
PRIMA RATA DI ACCONTO PER IL 1998	.000		
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO PER IL 1998	.000		
N° DI RATE PER I VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI			

Sezione III

TOTALE IMPORTI DA TRATTENERE	.000	DA RIMBORSARE	.000
NASTRI A BOBINA		NASTRI A CARTUCCIA	
DISCHETTI		TOTALE CONTRIBUENTI	

	FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F.	
PER RICEVUTA DATA	FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA	

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-6
REDDITI 1997

RICHIESTA DI ASSISTENZA FISCALE AL SOSTITUTO D' IMPOSTA DA PARTE DEL LAVORATORE DIPENDENTE O PENSIONATO

___L ___ SIGNOR ___

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE

COMUNICA DI VOLERSI AVVALERE DELLA ASSISTENZA FISCALE PREVISTA DALL' ART. 78 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413.

FIRMA DEL LAVORATORE DIPENDENTE O PENSIONATO ....

PER RICEVUTA

DATA .... IL SOSTITUTO D' IMPOSTA ....

73

MINISTERO DELLE FINANZE

scheda per la destinazione del 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici

Da consegnare, in busta chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura, al sostituto d'imposta o al C.A.F. unitamente alla dichiarazione Mod. 730

DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

FIRMA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF

Si dichiara di voler destinare il quattro per mille dell'Irpef al fondo per il finanziamento dei movimenti e partiti politici.

N.B. La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni.

FIRMA DEL DICHIARANTE

CONIUGE DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF

Si dichiara di voler destinare il quattro per mille dell'Irpef al fondo per il finanziamento dei movimenti e partiti politici.

N.B. La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni.

FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE

DICHIARANTE

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME

3

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. 730-1 e Scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef

AVVERTENZA:
La busta deve essere consegnata, chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura, al datore di lavoro o ente pensionistico oppure al centro autorizzato di assistenza fiscale.

ALLEGATO *B*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL RISULTATO CONTABILE CHE I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE DEVONO INVIARE AI SOSTITUTI D'IMPOSTA (MODELLO 730-4)

1. AVVERTENZE GENERALI

I Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale sono tenuti ad inviare su supporto magnetico all'INPS e al Ministero del Tesoro la comunicazione con l'esito contabile delle dichiarazioni predisposte relativamente ai contribuenti pensionati, ai fini del conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di ritenuta d'acconto.

Per quanto riguarda gli altri enti pubblici eroganti pensioni e tutti gli altri datori di lavoro o enti pensionistici privati, l'obbligo non sussiste, ma e' comunque possibile concordare la fornitura su supporto magnetico secondo le modalita' successivamente descritte.

I supporti magnetici devono essere predisposti secondo le specifiche tecniche di seguito esposte.

I tipi di supporti utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e a bobina ed i dischetti magnetici.

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480;
- numero di tracce = 18;
- numero di caratteri per pollice = 37.871;
- tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita';
- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware).

I nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL". La lunghezza di ciascun record logico e' di 320 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 32.640 caratteri , per cui il fattore di bloccaggio e' di 102 record logici.

3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- tipologia: una delle seguenti:
  - dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia 80 tracce per faccia e 720 KB di capacita' in formato MS/DOS;

.. dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;

.. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 40 tracce per faccia e 360 KB di capacita' in formato MS/DOS;

.. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 15 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,2 MB di capacita' in formato MS/DOS;

. tipo di codifica di registrazione ASCII standard;

. gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII "CR" E "LF" (valori esadecimali "0D" e "0A");

. lunghezza fissa del record 320 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare a ciascun file del descritto e': COM73098 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

4. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

. dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3420;

. numero di tracce = 9;

. numero di caratteri per pollice = 1.600 oppure 6.250;

. tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.

I nastri magnetici a bobina devono essere di tipo "NO LABEL". La lunghezza di ciascun record logico e' di 320 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 32.640 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e' di 102 record logici.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

. numero identificativo e denominazione del C.A.A.F.;

. domicilio fiscale del C.A.A.F. (via, numero civico, comune e provincia);

. oggetto: comunicazione del risultato contabile mod. 730 98/97;

. tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;

. densita' di registrazione (1600 O 6250), da indicare solo per i nastri magnetici a bobina;

. sistema operativo (versione e release) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);

. hardware utilizzato per produrre il supporto (casa costruttrice e modello);

- numero progressivo di volume;
- numero complessivo dei volumi;
- eventuale identificativo assegnato dal C.A.A.F. al supporto;
- data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 320 caratteri:

- un record di testa (record "0");
- piu' record di tipo "1" relativi ai contribuenti cui il C.A.A.F. ha prestato assistenza;
- un record di coda (record "9").

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo file contenente un record di testa ed un record di coda.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

- il tipo di campo puo' essere:
  - .. alfabetico (A)
  - .. numerico (NU)
  - .. alfanumerico (AN)
- i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi. I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative;
- la rappresentazione dei campi "DATA" dovra' essere nel formato AAMMGG;
- i dati numerici devono essere forniti senza gli zeri prestampati;
- il codice fiscale di una persona fisica e' alfanumerico di 16 caratteri; in caso di codice fiscale provvisorio o di persona non fisica il dato va allineato a sinistra con riempimento di spazi negli ultimi cinque caratteri;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici, a spazio i campi alfabetici e alfanumerici.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nel supporto magnetico.

Record di testa identificativo del C.A.A.F. che ha prestato assistenza e del sostituto cui viene inviata la comunicazione (tipo record "0")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "0"	AN
2	2-4	3	Numero totale volumi inviati	NU
3	5-7	3	Progressivo volume: progressivo del volume inviato	NU
4	8-13	6	Data di emissione: data in cui e' stato prodotto il supporto	NU
5	14-24	11	Codice fiscale del C.A.A.F.	NU
6	25-84	60	Denominazione del C.A.A.F.	AN
7	85-89	5	Identificativo del C.A.A.F.: numero d'iscrizione all'albo dei C.A.A.F.	NU
8	90-110	21	Comune di domicilio fiscale del C.A.A.F.	AN
9	111-112	2	Sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale del C.A.A.F.	A
10	113-117	5	C.A.P. del domicilio fiscale del C.A.A.F.	NU
11	118-152	35	Indirizzo: via e numero civico del domicilio fiscale del C.A.A.F.	AN
			Telefono	
12	153-156	4	Prefisso	NU
13	157-164	8	Numero	NU
			Fax	
14	165-168	4	Prefisso	NU
15	169-176	8	Numero	NU
16	177-192	16	Codice fiscale del sostituto ********************************** Se persona non fisica o codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ********************************** ********************************** Se persona non fisica, da	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			posizione 193 a posizione 252 deve essere indicata la denominazione di 60 caratteri alfanumerici **********************************	
17	193-216	24	Cognome	AN
18	217-236	20	Nome	AN
19	237-252	16	Filler: impostato a spazio	AN
20	253-273	21	Comune del domicilio fiscale del sostituto	AN
21	274-275	2	Sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale del sostituto	A
22	276-280	5	C.A.P. del domicilio fiscale del sostituto	NU
23	281-315	35	Indirizzo: via e numero civico del domicilio fiscale del sostituto	AN
24	316	1	Flag rettifica conguaglio assume i valori: 0 - fornitura originaria 1 - fornitura di rettifica	NU
25	317-320	4	Filler: vale sempre spazio	AN

Record contenente le informazioni relative al singolo contribuente in merito all'eventuale conguaglio da operare da parte del sostituto (tipo record "1")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "1"	AN
2	2-17	16	Codice fiscale del contribuente ******************************** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ********************************	AN
3	18-41	24	Cognome del contribuente	AN
4	42-61	20	Nome del contribuente	AN
5	62-70	9	Importo da trattenere IRPEF	NU
6	71-79	9	Importo da trattenere CSSN	NU
7	80-88	9	Importo da trattenere acconto tassazione separata	NU
8	89-97	9	Importo da rimborsare IRPEF	NU
9	98-106	9	Importo da rimborsare CSSN	NU
10	107-115	9	Prima rata di acconto per il 1998 IRPEF	NU
11	116-124	9	Seconda rata di acconto per il 1998 IRPEF	NU
12	125-133	9	Numero rate per i versamenti di saldo e degli eventuali acconti	NU
13	134-320	187	Filler: vale sempre spazio	AN

Record di coda contenente il numero totale dei record presenti nel supporto

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "9"	AN
2	2-4	3	Numero totale volumi inviati	NU
3	5-7	3	Progressivo volume: progressivo del volume inviato	NU
4	8-13	6	Data di emissione: data in cui e' stato prodotto il supporto	NU
5	14-22	9	Numero complessivo di record di tipo "1" contenuti nel supporto	NU
6	23-35	13	Totale importi da trattenere	NU
7	36-48	13	Totale importi da rimborsare	NU
8	49-320	272	Filler: vale sempre spazio	AN

ALLEGATO *C*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI MOD. 730/98 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA O SU SUPPORTO MAGNETICO.

1. AVVERTENZE GENERALI

I sostituti d'imposta con più di 20 dipendenti e le Amministrazioni dello Stato trasmettono i dati delle dichiarazioni dei redditi Mod.730 su supporto magnetico.

I Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, nonché le banche e l'Ente Poste Italiane convenzionati, trasmettono i dati delle dichiarazioni dei redditi Mod.730, direttamente all'Amministrazione Finanziaria in via telematica.

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati da trasmettere sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

2. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DEI DATI SU SUPPORTO MAGNETICO

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia o i dischetti magnetici.

Ciascuna fornitura su supporto magnetico può essere costituita da più volumi; in tal caso tutti i volumi della fornitura devono essere dello stesso tipo.

Su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

1. codice identificativo (codice fiscale del sostituto o dell'Amministrazione dello Stato) e denominazione o cognome e nome del mittente;
2. domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e provincia);
3. oggetto: dichiarazione dei redditi MOD. 730 1998/97;
4. tipo di codifica (EBCDIC o ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici a cartuccia;
5. sistema operativo (versione e release) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VSM, UNIX, ECC.);
6. hardware utilizzato per produrre il supporto (casa costruttrice e modello);
7. numero progressivo di volume nell'ambito della fornitura;
8. numero complessivo dei volumi forniti;
9. eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
10. data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo particolare attenzione è da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno un'etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

2.1. Nastri magnetici a cartuccia

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

1. dimensioni e tipologia tali da essere elaborati mediante unità tipo IBM 3480;
2. numero di tracce = 18;
3. numero di caratteri per pollice = 37.871;
4. tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parità;
5. senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware).

I nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL" . La lunghezza di ciascun record logico è di 4.000 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 32.000 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 8 record logici.

2.2 Dischetti magnetici

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

1. tipologia: una delle seguenti:
    - dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 KB di capacità in formato MS/DOS;
    - dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densità con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacità in formato MS/ DOS;
    - dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 40 tracce per faccia e 360 KB di capacità in formato MS/ DOS;
    - dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, alta densità con 512 bytes per settore, con 15 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,2 MB di capacità in formato MS/ DOS;
2. organizzazione sequenziale;
3. tipo di codifica di registrazione ASCII standard;
4. gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" e "0A");
5. lunghezza fissa del record 4000 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare a ciascun file del dischetto è: MOD73098 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DEI DATI IN VIA TELEMATICA.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica saranno stabilite con successivo decreto.

4. CONTENUTO DELLA FORNITURA

Ciascun supporto magnetico e ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone dei seguenti record fissi lunghi 4000 caratteri:

- un record di testa (record "A");
- più record di dettaglio contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi MOD.730 predisposte dal sostituto d'imposta, dal C.A.A.F., o dall' Amministrazione dello stato. In particolare i record di dettaglio si suddividono in:
  - record di tipo "B" contenente i dati anagrafici del dichiarante e del coniuge dichiarante;
  - record di tipo "C" contenente i dati contabili del dichiarante e del coniuge dichiarante, nonché i dati del prospetto di liquidazione;
- un record di coda (record "Z").

Per ciascuna dichiarazione Mod.730 devono essere forniti un solo record di tipo "B" (contenente i dati anagrafici del dichiarante e del coniuge dichiarante) seguito da almeno un record di tipo "C" (contenente i dati contabili del dichiarante e del coniuge dichiarante, nonché i dati del prospetto di liquidazione).

Il tipo record "B" è costituito interamente da campi posizionali. I primi 500 caratteri sono riservati al dichiarante; dal carattere 501 iniziano i campi del coniuge dichiarante.

I primi settantanove caratteri del record di tipo "C" sono riservati ai campi posizionali che identificano la dichiarazione; dall'ottantesimo carattere in avanti (eccetto gli ultimi due caratteri di controllo del record nelle posizioni 3999 e 4000) i campi non sono posizionali e devono essere inseriti solo se presenti.
Ogni campo inserito nella parte non posizionale del record di dettaglio ha una lunghezza di 16 caratteri ed è preceduto da un campo codice lungo 8 caratteri, costituito dai seguenti dati:

- primi due caratteri che individuano il quadro del modello 730;
- terzo e quarto carattere che individuano il numero di riga del quadro;
- quinto e sesto carattere che individuano il numero di colonna all'interno della riga;
- settimo e ottavo carattere che individuano il numero progressivo del modello.

Nelle specifiche di seguito esposte vengono riportati solo i primi sei caratteri del campo codice, in quanto gli ultimi due caratteri assumono il valore "01" per il primo modello compilato e vengono incrementati di una unità per ogni ulteriore modello compilato.
La parte non posizionale del record di dettaglio può contenere al massimo 163 campi, per cui i campi in eccesso dovranno essere forniti su un ulteriore record dello stesso tipo con progressivo di record incrementato di una unità.

Per quanto riguarda il contenuto dei dati della fornitura si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni.

1. Il tipo record "C" deve essere inizializzato a spaces, mentre il record "B" deve essere inizializzato a zero o a spaces a seconda della configurazione dei singoli campi.
2. I campi presenti nella parte non posizionale del record "C" devono essere allineati a destra se numerici e a sinistra se alfanumerici, impostando a spaces i caratteri non significativi.
3. La configurazione dei campi può essere di tipo:
   - numerico (NU);
   - alfanumerico (AN).
4. I dati alfanumerici e alfabetici, presenti nel record "B" e nella parte posizionale del record "C", vanno allineati a sinistra con riempimento a spaces dei caratteri non significativi. I dati alfanumerici possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc..
5. I dati numerici, presenti nel record "B" e nella parte posizionale del record "C", vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative.
6. I dati numerici devono essere forniti senza gli zeri prestampati.

7. I campi per i quali viene espressamente detto nelle note di acquisire l'importo con il segno devono contenere, qualora siano negativi, il simbolo "-" nella posizione immediatamente precedente la prima cifra dell'importo stesso.
8. La rappresentazione dei campi "data" dovrà essere la seguente:
   - le date di nascita nel formato GGMMAAAA;
   - le altre date nel formato GGMMAA.
9. I campi che esprimono una percentuale devono essere considerati alfanumerici, e nel formato " 3 cifre, la virgola e due decimali". In ogni caso non deve essere impostato il simbolo di percentuale (%).
10. Il codice fiscale di una persona fisica è alfanumerico di 16 caratteri; in caso di codice fiscale provvisorio o di persona non fisica il dato va allineato a sinistra con riempimento di spazi negli ultimi cinque caratteri. Questa regola vale per tutti i codici fiscali (sia nella parte posizionale che in quella non posizionale del record).
11. In caso di trasmissione dei dati da parte delle banche e dell'Ente Poste Italiane convenzionati, i dati anagrafici del dichiarante (campi da 4 a 9 del record "B") e del coniuge dichiarante (campi da 50 a 55 del record "B") non dovranno essere acquisiti in caso di codice fiscale definitivo correttamente indicato (controllo con esito positivo della struttura e del carattere di controllo).
12. Il campo di segnalazione dell'anomalia nella scelta per l'otto per mille dell'IRPEF assume i seguenti valori:
    - 0 nessuna anomalia;
    - 1 presenza di più firme;
    - 2 unica firma su più caselle;
    - 3 segno non riconducibile a firma.

Qualora la fornitura sia su supporto magnetico e sia costituita da più supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo file contenente un record di testa ed un record di coda; in tal caso tutti i record relativi ad una stessa dichiarazione devono essere contenuti in un unico supporto.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura dei dati in via telematica o su supporto magnetico ed i codici quadro-riga-colonna per ogni campo inserito nella parte non posizionale.

TIPO RECORD "A": RECORD DI TESTA

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 AN	Vale sempre 'A'
2	Progressivo record	2	2 NU	Vale sempre 1
3	Progressivo fornitura	4	2 NU	Da indicare solo per le forniture su supporto magnetico. Assume i valori: '1 ' per la prima e viene incrementato di una unità per ogni fornitura successiva
4	Numero totali volumi inviati	6	3 NU	Da indicare solo per le forniture su supporto magnetico.
5	Progressivo del volume inviato	9	3 NU	Da indicare solo per le forniture su supporto magnetico.
6	Data di emissione	12	6 NU	In caso di fornitura su supporto magnetico indicare la data in cui è stato prodotto il supporto; in caso di fornitura telematica indicare la data di produzione del file da inviare
7	Codice fornitura	18	5 AN	Sempre impostato a '73098'
8	Tipo fornitore	23	1 NU	Assume i valori: 1-sostituto persona fisica; 2-sostituto diverso da persona fisica; 3-C.A.A.F. dipendenti e pensionati; 4-C.A.A.F. che presenta i modd. 730 per aver stipulato una convenzione con i sostituti d'imposta; 5-C.A.A.F. imprese che invia a nome dei sostituti d'imposta che hanno presentato assistenza fiscale; 6-Amministrazione dello Stato 7-Ente Poste; 8-Banca
9	Codice fiscale	24	16AN	

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI
10	Cognome	40	24 AN	Se persona non fisica, da posizione 40 a posizione 99 deve essere indicata la denominazione di 60 caratteri alfanumerici
11	Nome	64	20 AN	
12	Sesso	84	1 AN	'M' o 'F'
13	Filler	85	15 AN	Tutto a spaces
14	Data di nascita	100	8 NU	Per le persone non fisiche impostare a zero
15	Comune o stato estero di nascita per le persone fisiche, comune della sede legale per le persone non fisiche	108	40 AN	Il comune deve essere indicato senza abbreviazioni e non possono essere riportati caratteri speciali quali il punto, la virgola, il trattino, ecc. ad eccezione dell'apostrofo
16	Sigla della provincia di nascita per le persone fisiche, impostato a spazio per i nati all'estero e della sede legale per le persone non fisiche	148	2 AN	
17	Indirizzo, via e numero civico della sede legale per le persone non fisiche, impostato a spazio per le persone fisiche	150	35 AN	
18	C.A.P. della sede legale per le persone non fisiche; impostato a zero per le persone fisiche	185	5 NU	
19	Comune di residenza anagrafica o domicilio fiscale	190	40 AN	Il comune deve essere indicato senza abbreviazioni e non possono essere riportati caratteri speciali quali il punto, la virgola, il trattino, ecc. ad eccezione dell'apostrofo
20	Sigla della provincia della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	230	2 AN	
21	Indirizzo, via e numero civico della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	232	35 AN	
22	C.A.P. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	267	5 NU	
	I seguenti campi devono essere impostati se la fornitura viene effettuata da un ufficio periferico del C.A.A.F.			
23	Comune di domicilio fiscale dell'ufficio periferico	272	40 AN	Il comune deve essere indicato senza abbreviazioni e non possono essere riportati caratteri speciali quali il punto, la virgola, il trattino,

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI
				ecc. ad eccezione dell'apostrofo
24	Sigla della provincia del domicilio fiscale dell'ufficio periferico	312	2 AN	
25	Indirizzo vie e numero civico del domicilio fiscale dell'ufficio periferico	314	35 AN	
26	C.A.P. del domicilio fiscale dell'ufficio periferico	349	5 NU	
27	Campo utente	354	100 AN	
28	Filler	454	3544 AN	Tutto a spaces
29	Filler	3998	1 AN	Vale sempre 'A' e deve essere impostato solo in caso di fornitura su supporto magnetico
	Ultimi due caratteri di controllo del record			
30	Filler	3999	2 AN	In caso di fornitura su dischetto magnetico o per l'invio telematico assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF'); in caso di fornitura su nastro assume il valore spazio

TIPO RECORD "B": DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE DICHIARANTE

(Da posizione 1 a posizione 500 i dati si riferiscono al dichiarante, da posizione 501 iniziano i dati del coniuge)

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 AN	Vale sempre 'B'
2	Progressivo record	2	2 NU	Vale sempre 1
3	Codice fiscale del soggetto dichiarante	4	16 AN	
4	Protocollo	20	25AN	Riservato a Banche e Poste
5	Spazio riservato all'applicazione	45	35 AN	
.	**Dati anagrafici del dichiarante**			
6	Cognome del soggetto dichiarante	80	24 AN	
7	Nome del soggetto dichiarante	104	20 AN	
8	Sesso del soggetto dichiarante	124	1 AN	'M' o 'F'
9	Data di nascita del soggetto dichiarante	125	8 NU	
10	Comune o stato estero di nascita del soggetto dichiarante	133	40 AN	
11	Sigla della provincia di nascita del soggetto dichiarante	173	2 AN	Per i nati all'estero impostare a spazio
	Residenza anagrafica del dichiarante			
12	Comune di residenza del soggetto dichiarante	175	40 AN	Il comune deve essere indicato senza abbreviazioni e non possono essere riportati caratteri speciali quali il punto, la virgola, il trattino, ecc. ad eccezione dell'apostrofo
13	Sigla della provincia di residenza del soggetto dichiarante	215	2 AN	
14	C.A.P. del comune di residenza del soggetto dichiarante	217	5 NU	
15	Indirizzo di residenza del soggetto dichiarante: frazione via e numero civico	222	35 AN	
16	Numero di telefono	257	13 AN	Prefisso e numero separati da '-'
17	Mese di variazione della residenza	270	2 NU	Da 1 a 12
18	Anno di variazione della residenza	272	2 NU	

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI
19	Comune di residenza variato da meno di 60 giorni	274	1 NU	0 Comune non variato; 1 Comune variato
20	Stato civile del soggetto dichiarante:	275	1 NU	Da 1 a 5
21	Campo dichiarazione congiunta	276	1 NU	0 Dich. non congiunta; 1 Dich. congiunta
	Dati scelta otto per mille del dichiarante (Da impostare solo in caso di fornitura dei dati in via telematica)			
22	Stato	277	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata
23	Chiesa Cattolica	278	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata
24	Unione Chiese Cristiane Avventiste 7° giorno	279	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata
25	Assemblee di Dio in Italia	280	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata
26	Chiesa Evangelica Valdese	281	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata
27	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	282	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata
28	Unione Comunità Ebraiche in Italia	283	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata
29	Anomalia	284	1 NU	Da 0 a 3
	Dati scelta quattro per mille del dichiarante (Da impostare solo in caso di fornitura dei dati in via telematica)			
30	Scelta quattro per mille	285	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata
	Dati del sostituto d'imposta			
31	Codice fiscale del sostituto	286	16 AN	
32	Cognome	302	24 AN	Se persona non fisica, da posizione 241 a posizione 300 deve essere indicata la denominazione di 60 caratteri alfanumerici
33	Nome	326	20 AN	
34	Filler	346	16 AN	
35	Comune del domicilio fiscale del sostituto	362	40 AN	Il comune deve essere indicato senza abbreviazioni e non possono essere riportati caratteri speciali quali il punto, la virgola, il trattino, ecc. ad eccezione dell'apostrofo
36	Sigla provincia del domicilio fiscale del sostituto	402	2 AN	
37	C.A.P del domicilio fiscale del sostituto	404	5 NU	
38	Indirizzo: via e numero civico del domicilio fiscale del sostituto e numero di telefono	409	35 AN	

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI
	Codici diagnostici per l'esclusione del dichiarante dall'assistenza fiscale			
39	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante	444	1 NU	1 in caso di errata o incompleta indicazione dei dati; 0 nel caso contrario
40	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e dei familiari a carico	445	1 NU	1 in caso di errata o incompleta indicazione dei dati; 0 nel caso contrario
41	Errata o incompleta compilazione dei dati del sostituto d'imposta	446	1 NU	1 in caso di errata o incompleta indicazione dei dati; 0 nel caso contrario
42	Errata o incompleta compilazione del quadro 'A' del dichiarante	447	1 NU	1 in caso di errata o incompleta indicazione dei dati; 0 nel caso contrario
43	Errata o incompleta compilazione del quadro 'B' del dichiarante	448	1 NU	1 in caso di errata o incompleta indicazione dei dati; 0 nel caso contrario
44	Errata o incompleta compilazione del quadro 'C' del dichiarante	449	1 NU	1 in caso di errata o incompleta indicazione dei dati; 0 nel caso contrario
45	Errata o incompleta compilazione del quadro 'D' del dichiarante	450	1 NU	1 in caso di errata o incompleta indicazione dei dati; 0 nel caso contrario
46	Errata o incompleta compilazione del quadro 'E' del dichiarante	451	1 NU	1 in caso di errata o incompleta indicazione dei dati; 0 nel caso contrario
47	Errata o incompleta compilazione del quadro 'F' del dichiarante	452	1 NU	1 in caso di errata o incompleta indicazione dei dati; 0 nel caso contrario
48	Filler	453	48 AN	Tutto a spaces
	Parte del record relativa al coniuge dichiarante			
	Dati anagrafici del coniuge			
49	Codice fiscale del coniuge dichiarante	501	16 AN	
50	Cognome del coniuge dichiarante	517	24 AN	
51	Nome del coniuge dichiarante	541	20 AN	
52	Sesso del coniuge dichiarante	561	1 AN	'M' o 'F'
53	Data di nascita del coniuge dichiarante	562	8 NU	
54	Comune o stato estero di nascita del coniuge dichiarante	570	40 AN	Il comune deve essere indicato senza abbreviazioni e non possono essere riportati caratteri speciali quali il

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI
				punto, la virgola, il trattino, ecc. ad eccezione dell'apostrofo
55	Sigla della provincia di nascita del coniuge dichiarante	610	2 AN	Per i nati all'estero impostare a spazio
	Residenza anagrafica del coniuge			
56	Comune di residenza del coniuge dichiarante	612	40 AN	Il comune deve essere indicato senza abbreviazioni e non possono essere riportati caratteri speciali quali il punto, la virgola, il trattino, ecc. ad eccezione dell'apostrofo
57	Sigla della provincia di residenza del soggetto dichiarante	652	2 AN	
58	C.A.P. del comune di residenza del coniuge dichiarante	654	5 NU	
59	Indirizzo di residenza del coniuge dichiarante	659	35 AN	
60	Numero di telefono	694	13 NU	Prefisso e numero separati da '-'
61	Comune di residenza variato da meno di 60 giorni	707	1 NU	0 Comune non variato; 1 Comune variato
	Dati scelta otto per mille del coniuge (Da impostare solo in caso di fornitura dei dati in via telematica)			
62	Stato	708	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata
63	Chiesa Cattolica	709	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata
64	Unione Chiese Cristiane Avventiste 7° giorno	710	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata
65	Assemblee di Dio in Italia	711	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata
66	Chiesa Evangelica Valdese	712	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata
67	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	713	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata
68	Unione Comunità Ebraiche in Italia	714	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata
69	Anomalia	715	1 NU	Da 0 a 3
	Dati scelta quattro per mille del coniuge (Da impostare solo in caso di fornitura dei dati in via telematica)			
70	Scelta quattro per mille	716	1 NU	0 Casella non barrata; 1 Casella barrata
	Codici diagnostici per l'esclusione del coniuge dichiarante dall'assistenza fiscale			
71	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge dichiarante	717	1 NU	1 in caso di errata o incompleta indicazione dei dati; 0 nel caso contrario
72	Errata o incompleta compilazione del quadro 'A' del coniuge	718	1 NU	1 in caso di errata o incompleta indicazione

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI
	dichiarante			dei dati; 0 nel caso contrario
73	Errata o incompleta compilazione del quadro 'B del coniuge dichiarante	719	1 NU	1 in caso di errata o incompleta indicazione dei dati; 0 nel caso contrario
74	Errata o incompleta compilazione del quadro 'E' del coniuge dichiarante	720	1 NU	1 in caso di errata o incompleta indicazione dei dati; 0 nel caso contrario
75	Errata o incompleta compilazione del quadro 'F' del coniuge dichiarante	721	1 NU	1 in caso di errata o incompleta indicazione dei dati; 0 nel caso contrario
76	Filler	722	3274 AN	Impostato a spaces
	Codici diagnostici riservati alle banche e all'Ente Poste			
77	Dichiarazione assente	3996	1 NU	1 in caso di assenza della dichiarazione; 0 nel caso contrario
78	Dichiarazione incompleta	3997	1 NU	1 in caso di incompleta dichiarazione; 0 nel caso contrario
79	Filler	3998	1 AN	Vale sempre 'A' e deve essere impostato solo in caso di fornitura su supporto magnetico
	Ultimi due caratteri di controllo del record			
80	Filler	3999	2 AN	In caso di fornitura su dischetto magnetico o per l'invio telematico assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF'); in caso di fornitura su nastro assume il valore spazio

TIPO RECORD "C": DATI CONTABILI DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE DICHIARANTE E DATI DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

CAMPI POSIZIONALI (da posizione 1 a posizione 79)

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 AN	Vale sempre 'C'
2	Progressivo record	2	2 NU	Vale 1 per il primo record; viene aumentato di una unità per ogni record di continuazione
3	Codice fiscale del soggetto dichiarante	4	16 AN	Da indicare sempre
4	Protocollo	20	25AN	Riservato a Banche e Poste
5	Spazio riservato all'applicazione	45	35 AN	

CAMPI NON POSIZIONALI (da posizione 80)

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
	Tabella familiari a carico (solo per il dichiarante)			
FA0101	Relazione di parentela	16 AN	Vale sempre 'C'	
FA0102	Codice fiscale	16 AN		
FA0103	Mesi a carico	16 NU	Da 1 a 12	
FA0201	Relazione di parentela	16 AN	'F' oppure 'A'	
FA0202	Codice fiscale	16 AN		
FA0203	Mesi a carico	16 NU	Da 1 a 12	
FA0204	Misura detrazione	16 NU	1, 2 o 3 se la relazione di parentela è 'F', da 1 a 99 se la relazione di parentela è 'A'	
FA0301	Relazione di parentela	16 AN	'F' oppure 'A'	
FA0302	Codice fiscale	16 AN		
FA0303	Mesi a carico	16 NU	Da 1 a 12	
FA0304	Misura detrazione	16 NU	1, 2 o 3 se la relazione di parentela è 'F', da 1 a 99 se la relazione di parentela è 'A'	
FA0401	Relazione di parentela	16 AN	'F' oppure 'A'	

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
FA0402	Codice fiscale	16 AN		
FA0403	Mesi a carico	16 NU	Da 1 a 12	
FA0404	Misura detrazione	16 NU	1, 2 o 3 se la relazione di parentela è 'F', da 1 a 99 se la relazione di parentela è 'A'	
FA0501	Relazione di parentela	16 AN	'F' oppure 'A'	
FA0502	Codice fiscale	16 AN		
FA0503	Mesi a carico	16 NU	Da 1 a 12	
FA0504	Misura detrazione	16 NU	1, 2 o 3 se la relazione di parentela è 'F', da 1 a 99 se la relazione di parentela è 'A'	
FA0601	Relazione di parentela	16 AN	'F' oppure 'A'	
FA0602	Codice fiscale	16 AN		
FA0603	Mesi a carico	16 NU	Da 1 a 12	
FA0604	Misura detrazione	16 NU	1, 2 o 3 se la relazione di parentela è 'F', da 1 a 99 se la relazione di parentela è 'A'	
FA0701	Relazione di parentela	16 AN	'F' oppure 'A'	
FA0702	Codice fiscale	16 AN		
FA0703	Mesi a carico	16 NU	Da 1 a 12	
FA0704	Misura detrazione	16 NU	1, 2 o 3 se la relazione di parentela è 'F', da 1 a 99 se la relazione di parentela è 'A'	
FA0801	Relazione di parentela	16 AN	'F' oppure 'A'	
FA0802	Codice fiscale	16 AN		
FA0803	Mesi a carico	16 NU	Da 1 a 12	
FA0804	Misura detrazione	16 NU	1, 2 o 3 se la relazione di parentela è 'F', da 1 a 99 se la relazione di parentela è 'A'	
	QUADRO A - Redditi dei terreni (per il dichiarante)			
AD0101	Reddito dominicale del terreno	16 NU		
AD0102	Titolo	16 NU	da 1 a 7	
AD0103	Reddito agrario del terreno	16 NU		
AD0104	Giorni possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
AD0105	Percentuale di possesso	16 AN		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
AD0106	Canone di affitto	16 NU		
AD0107	Casi particolari	16 NU	da 1 a 6	
AD0201	Reddito dominicale del terreno	16 NU		
AD0202	Titolo	16 NU	da 1 a 7	
AD0203	Reddito agrario del terreno	16 NU		
AD0204	Giorni possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
AD0205	Percentuale di possesso	16 AN		
AD0206	Canone di affitto	16 NU		
AD0207	Casi particolari	16 NU	da 1 a 6	
AD0208	Continuazione	16 NU		
AD0301	Reddito dominicale del terreno	16 NU		
AD0302	Titolo	16 NU	da 1 a 7	
AD0303	Reddito agrario del terreno	16 NU		
AD0304	Giorni possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
AD0305	Percentuale di possesso	16 AN		
AD0306	Canone di affitto	16 NU		
AD0307	Casi particolari	16 NU	da 1 a 6	
AD0308	Continuazione	16 NU		
AD0401	Reddito dominicale del terreno	16 NU		
AD0402	Titolo	16 NU	da 1 a 7	
AD0403	Reddito agrario del terreno	16 NU		
AD0404	Giorni possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
AD0405	Percentuale di possesso	16 AN		
AD0406	Canone di affitto	16 NU		
AD0407	Casi particolari	16 NU	da 1 a 6	
AD0408	Continuazione	16 NU		
AD0501	Reddito dominicale del terreno	16 NU		
AD0502	Titolo	16 NU	da 1 a 7	
AD0503	Reddito agrario del terreno	16 NU		
AD0504	Giorni possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
AD0505	Percentuale di possesso	16 AN		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
AD0506	Canone di affitto	16 NU		
AD0507	Casi particolari	16 NU	da 1 a 6	
AD0508	Continuazione	16 NU		
AD0601	Reddito dominicale del terreno	16 NU		
AD0602	Titolo	16 NU	da 1 a 7	
AD0603	Reddito agrario del terreno	16 NU		
AD0604	Giorni possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
AD0605	Percentuale di possesso	16 AN		
AD0606	Canone di affitto	16 NU		
AD0607	Casi particolari	16 NU	da 1 a 6	
AD0608	Continuazione	16 NU		
AD0701	Reddito dominicale del terreno	16 NU		
AD0702	Titolo	16 NU	da 1 a 7	
AD0703	Reddito agrario del terreno	16 NU		
AD0704	Giorni possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
AD0705	Percentuale di possesso	16 AN		
AD0706	Canone di affitto	16 NU		
AD0707	Casi particolari	16 NU	da 1 a 6	
AD0708	Continuazione	16 NU		
AD0801	Reddito dominicale del terreno	16 NU		
AD0802	Titolo	16 NU	da 1 a 7	
AD0803	Reddito agrario del terreno	16 NU		
AD0804	Giorni possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
AD0805	Percentuale di possesso	16 AN		
AD0806	Canone di affitto	16 NU		
AD0807	Casi particolari	16 NU	da 1 a 6	
AD0808	Continuazione	16 NU		
AD0901	Reddito dominicale del terreno	16 NU		
AD0902	Titolo	16 NU	da 1 a 7	
AD0903	Reddito agrario del terreno	16 NU		
AD0904	Giorni possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
AD0905	Percentuale di possesso	16 AN		
AD0906	Canone di affitto	16 NU		
AD0907	Casi particolari	16 NU	da 1 a 6	
AD0908	Continuazione	16 NU		
AD1001	Reddito dominicale del terreno	16 NU		
AD1002	Titolo	16 NU	da 1 a 7	
AD1003	Reddito agrario del terreno	16 NU		
AD1004	Giorni possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
AD1005	Percentuale di possesso	16 AN		
AD1006	Canone di affitto	16 NU		
AD1007	Casi particolari	16 NU	da 1 a 6	
AD1008	Continuazione	16 NU		
	Totale dei Redditi dei terreni non variati rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente (per il dichiarante)			
AD0001	Totale reddito dominicale	16 NU		
AD0002	Totale reddito agrario	16 NU		
	QUADRO B - Redditi dei fabbricati (per il dichiarante)			
BD0100	Deduzione abitazione principale	16 NU		Deve essere impostata solo quando viene calcolata
BD0101	Rendita catastale del fabbricato	16 NU		
BD0102	Utilizzo	16 NU	Tra 1 e 5 e il 9	
BD0103	Giorni di possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
BD0104	Percentuale di possesso	16 AN		
BD0105	Canone di locazione	16 NU		
BD0106	Casi particolari	16 NU	1 o 3	
BD0201	Rendita catastale del fabbricato	16 NU		
BD0202	Utilizzo	16 NU	Tra 1 e 5 e il 9	
BD0203	Giorni di possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
BD0204	Percentuale di possesso	16 AN		
BD0205	Canone di locazione	16 NU		
BD0206	Casi particolari	16 NU	1 o 3	

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
BD0207	Casella continuazione	16 NU		
BD0301	Rendita catastale del fabbricato	16 NU		
BD0302	Utilizzo	16 NU	Tra 1 e 5 e il 9	
BD0303	Giorni di possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
BD0304	Percentuale di possesso	16 AN		
BD0305	Canone di locazione	16 NU		
BD0306	Casi particolari	16 NU	1 o 3	
BD0307	Casella continuazione	16 NU		
BD0401	Rendita catastale del fabbricato	16 NU		
BD0402	Utilizzo	16 NU	Tra 1 e 5 e il 9	
BD0403	Giorni di possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
BD0404	Percentuale di possesso	16 AN		
BD0405	Canone di locazione	16 NU		
BD0406	Casi particolari	16 NU	1 o 3	
BD0407	Casella continuazione	16 NU		
BD0501	Rendita catastale del fabbricato	16 NU		
BD0502	Utilizzo	16 NU	Tra 1 e 5 e il 9	
BD0503	Giorni di possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
BD0504	Percentuale di possesso	16 AN		
BD0505	Canone di locazione	16 NU		
BD0506	Casi particolari	16 NU	1 o 3	
BD0507	Casella continuazione	16 NU		
BD0601	Rendita catastale del fabbricato	16 NU		
BD0602	Utilizzo	16 NU	Tra 1 e 5 e il 9	
BD0603	Giorni di possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
BD0604	Percentuale di possesso	16 AN		
BD0605	Canone di locazione	16 NU		
BD0606	Casi particolari	16 NU	1 o 3	
BD0607	Casella continuazione	16 NU		
BD0701	Rendita catastale del fabbricato	16 NU		
BD0702	Utilizzo	16 NU	Tra 1 e 5 e il 9	

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
BD0703	Giorni di possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
BD0704	Percentuale di possesso	16 AN		
BD0705	Canone di locazione	16 NU		
BD0706	Casi particolari	16 NU	1 o 3	
BD0707	Casella continuazione	16 NU		
BD0801	Rendita catastale del fabbricato	16 NU		
BD0802	Utilizzo	16 NU	Tra 1 e 5 e il 9	
BD0803	Giorni di possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
BD0804	Percentuale di possesso	16 AN		
BD0805	Canone di locazione	16 NU		
BD0806	Casi particolari	16 NU	1 o 3	
BD0807	Casella continuazione	16 NU		
BD0901	Rendita catastale del fabbricato	16 NU		
BD0902	Utilizzo	16 NU	Tra 1 e 5 e il 9	
BD0903	Giorni di possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
BD0904	Percentuale di possesso	16 AN		
BD0905	Canone di locazione	16 NU		
BD0906	Casi particolari	16 NU	1 o 3	
BD0907	Casella continuazione	16 NU		
BD1001	Rendita catastale del fabbricato	16 NU		
BD1002	Utilizzo	16 NU	Tra 1 e 5 e il 9	
BD1003	Giorni di possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
BD1004	Percentuale di possesso	16 AN		
BD1005	Canone di locazione	16 NU		
BD1006	Casi particolari	16 NU	1 o 3	
BD1007	Casella continuazione	16 NU		
	QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati (solo per il dichiarante)			
	SEZ. I - Lavoro dipendente ed assimilati			
C00101	Casella pensione	16 NU		
C00102	Redditi di lavoro dipendente o pensione	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
C00103	Ritenute sul reddito di lavoro dipendente o pensione	16 NU		
C00201	Casella pensione	16 NU		
C00202	Redditi di lavoro dipendente o pensione	16 NU		
C00203	Ritenute sul reddito di lavoro dipendente o pensione	16 NU		
C00301	Casella pensione	16 NU		
C00302	Redditi di lavoro dipendente o pensione	16 NU		
C00303	Ritenute sul reddito di lavoro dipendente o pensione	16 NU		
C00403	Periodo di lavoro	16 NU	Da 1 a 365	
	SEZ. II - Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente			
C00501	Tipo di reddito	16 NU	Da 1 a 3 e 9	
C00502	Reddito assimilato al lavoro dipendente	16 NU		
C00503	Ritenute sul reddito assimilato al lavoro dipendente	16 NU		
C00601	Tipo di reddito	16 NU	Da 1 a 3 e 9	
C00602	Reddito assimilato al lavoro dipendente	16 NU		
C00603	Ritenute sul reddito assimilato al lavoro dipendente	16 NU		
C00701	Tipo di reddito	16 NU	Da 1 a 3 e 9	
C00702	Reddito assimilato al lavoro dipendente	16 NU		
C00703	Ritenute sul reddito assimilato al lavoro dipendente	16 NU		
C00803	Imponibile assoggettato CSSN	16 NU		
	QUADRO D - Altri redditi (solo per il dichiarante)			
D00101	Utili da partecipazioni in società / Redditi	16 NU		
D00102	Utili da partecipazioni in società / Crediti di imposta	16 NU		
D0010S	Utili da partecipazioni in società / Crediti di imposta spettanti	16 NU		
D00103	Utili da partecipazioni in società / ritenute d'acconto	16 NU		
D00202	Credito di imposta	16 NU		
D00301	Compensi lordi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa / Somme percepite	16 NU		
D00303	Compensi lordi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa / Ritenute d'acconto	16 NU		
D0030S	Compensi lordi per rapporti di collaborazione coordinata e	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
	continuativa / Deduzioni spettanti			
D00401	Indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa / Somme percepite	16 NU		
D00403	Indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa / Ritenute d'acconto	16 NU		
D00501	Proventi per utilizzo di opere di ingegno / Somme percepite	16 NU		
D00503	Proventi per utilizzo di opere di ingegno / Ritenute d'acconto	16 NU		
D0050S	Proventi per utilizzo di opere di ingegno / Deduzioni spettanti	16 NU		
D00601	Corrispettivi derivanti da attività non abituali / Redditi	16 NU		
D00602	Corrispettivi derivanti da attività non abituali / Spese	16 NU		
D00603	Corrispettivi derivanti da attività non abituali / Ritenute d'acconto	16 NU		
D0060S	Corrispettivi derivanti da attività non abituali / Spese spettanti	16 NU		
	QUADRO E - Oneri (dichiarante)			
	SEZ. I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 22%			
ED0101	Spese sanitarie	16 NU		
ED010S	Spese sanitarie spettanti	16 NU		
ED0201	Spese per i mezzi necessari alla deambulazione	16 NU		
ED0301	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili adibiti ad abitazione principale	16 NU		
ED030S	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili adibiti ad abitazione principale spettanti	16 NU		
ED0401	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili diversi dal rigo E3	16 NU		
ED040S	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili diversi dal rigi E3 spettanti	16 NU		
ED0501	Interessi passivi per mutui ipotecari contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero edilizio	16 NU		
ED050S	Interessi passivi per mutui ipotecari contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero edilizio spettanti	16 NU		
ED0601	Interessi passivi per prestiti o mutui agrari	16 NU		
ED060S	Interessi passivi per prestiti o	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
	mutui agrari spettanti			
ED0701	Assicurazioni vita e contributi volontari	16 NU		
ED070S	Assicurazioni vita e contributi volontari spettanti	16 NU		
ED0801	Contributi per previdenza complementare	16 NU		
ED080S	Contributi per previdenza complementare spettanti	16 NU		
ED0901	Spese per la frequenza di corsi di istruzione	16 NU		
ED1001	Erogazioni liberali per partiti politici	16 NU		
ED100S	Erogazioni liberali per partiti politici spettanti	16 NU		
ED1101	Spese funebri	16 NU		
ED1201	Altri oneri per i quali spetta la detrazione	16 NU		
	SEZ. II - Oneri deducibili dal reddito complessivo			
ED1301	Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori	16 NU		
ED1401	Erogazioni liberali a favore di Istituzioni religiose	16 NU		
ED1501	Contributi per i paesi in via di sviluppo	16 NU		
ED150S	Contributi per i paesi in via di sviluppo spettanti	16 NU		
ED1601	Spese mediche di assistenza dei portatori di Handicap	16 NU		
ED1701	Assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli	16 NU		
ED1801	Altri oneri deducibili	16 NU		
	SEZ. III - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute a seguito del sisma nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per le quali spetta la detrazione del 41%			
ED1901	Spese	16 NU		
ED190S	Spese spettanti	16 NU		
ED1902	Numero rate	16 NU	5 oppure 10	
	QUADRO F - Altri dati (dichiarante)			
	SEZ. I - Versamenti di acconto effettuati nell'anno 1997			
FD0101	Data prima rata di acconto IRPEF	16 NU		
FD0102	Codice prima rata di acconto IRPEF	16 NU		
FD0103	Importo prima rata di acconto IRPEF	16 NU		
FD0104	Data seconda o unica rata di acconto IRPEF	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
FD0105	Codice seconda o unica rata di acconto IRPEF	16 NU		
FD0106	Importo seconda o unica rata di acconto IRPEF	16 NU		
FD0201	Data prima rata di acconto SSN	16 NU		
FD0202	Codice prima rata di acconto SSN	16 NU		
FD0203	Importo prima rata di acconto SSN	16 NU		
FD0204	Data seconda o unica rata di acconto SSN	16 NU		
FD0205	Codice seconda o unica rata di acconto SSN	16 NU		
FD0206	Importo seconda o unica rata di acconto SSN	16 NU		
	SEZ. II - Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione			
FD0301	IRPEF	16 NU		
FD0302	Contributo straordinario per l'Europa	16 NU		
FD0303	Contributo al S.S.N.	16 NU		
	SEZ. III - Dati relativi ai versamenti di saldo e degli eventuali acconti			
FD0401	Richiesta dell'assistito di non effettuare i versamenti di acconto IRPEF.	16 NU		
FD0402	Importo versamenti se si richiede di effettuare i versamenti IRPEF in misura inferiore	16 NU		
FD0403	Numero delle rate in caso di richiesta rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti	16 NU		
	SEZ. IV - Dati relativi ai redditi prodotti all'estero			
FD0501	Redditi all' estero per i quali compete il credito d'imposta	16 NU		
FD0502	Imposta pagata all'estero	16 NU		
	SEZ. V - Redditi soggetti a tassazione separata			
FD0601	Tipo emolumento	16 NU	Da 1 a 7	
FD0602	Anno	16 NU		
FD0603	Reddito nell'anno	16 NU		
FD0604	Reddito totale	16 NU		
FD0605	Periodo di commisurazione	16 NU		Espresso in anno - mesi
FD0701	Reddito	16 NU		
FD0702	Quota del credito d'imposta sui dividendi	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
FD0703	di cui per dividendi comunitari	16 NU		
FD0704	Quota delle imposta sulle successioni	16 NU		
FD0705	Ritenute	16 NU		
FD0801	Tipo reddito	16 NU	Da 1 a 8	
FD0802	Anno	16 NU		
FD0803	Reddito	16 NU		
FD0804	Reddito totale del deceduto	16 NU		
FD0805	Quota delle imposte sulle successioni	16 NU		
FD0806	Ritenute	16 NU		
	SEZ. VI - Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli			
FD0901	Codice individuale INPS ex-Scau	16 AN		
FD0902	Tipo contribuente	16 NU	1; 2 o 3	
FD0903	Numero soggetti per i quali sono dovuti i contributi	16 NU		
FD0904	di cui minori di 21 anni	16 NU		
FD0905	Fascia di reddito convenzionale	16 NU	1; 2; 3 o 4	
FD0906	Territorio montano o zona agricola svantaggiata	16 AN		
FD0907	Contributi versati	16 NU		
	MODELLO 730-3 Prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata (dichiarante)			
	Riepilogo dei redditi			
PL0101	Redditi dominicali	16 NU		
PL0201	Redditi agrari	16 NU		
PL0301	Redditi dei fabbricati	16 NU		
PL0401	Redditi di lavoro dipendente e assimilati	16 NU		
PL0501	Altri redditi	16 NU		
	Calcolo dell'IRPEF			
PL0601	Reddito complessivo	16 NU		
PL0701	Crediti di imposta sui dividendi	16 NU		
PL0801	Oneri deducibili	16 NU		
PL0901	Reddito imponibile	16 NU		
PL1001	Imposta lorda	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
PL1101	Detrazione per coniuge a carico	16 NU		
PL1201	Detrazione per figli a carico	16 NU		
PL1301	Detrazione per altri familiari a carico	16 NU		
PL1401	Detrazioni per lavoro dipendente	16 NU		
PL1501	Detrazioni per gli oneri	16 NU		
PL1601	Totale detrazioni d'imposta	16 NU		
PL1701	Imposta netta	16 NU		
PL1703	Imposta netta totale	16 NU		
PL1803	Ritenute	16 NU		
PL1903	Crediti d'imposta	16 NU		
PL2003	Differenza	16 NU		Se negativo, l'importo deve essere preceduto dal segno '-'
PL2103	Eccedenza d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione	16 NU		
PL2203	Acconti versati	16 NU		
	Calcolo del contributo al Servizio Sanitario Nazionale			
PL2303	Reddito imponibile	16 NU		
PL2403	Contributo	16 NU		
PL2503	Eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione	16 NU		
PL2603	Acconti versati	16 NU		
	Versamenti o rimborsi da effettuare a cura del sostituto d'imposta			
PL2701	Importo da versare IRPEF	16 NU		
PL2702	Importo da versare CSSN	16 NU		
PL2801	Importo da rimborsare IRPEF	16 NU		
PL2802	Importo da rimborsare CSSN	16 NU		
PL2901	Prima rata di acconto IRPEF per il 1998	16 NU		
PL3001	Seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 1998	16 NU		
PL3101	Acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata	16 NU		
PL3200	Numero delle rate	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
	QUADRO A - Redditi dei terreni (del coniuge)			
AC0101	Reddito dominicale del terreno	16 NU		
AC0102	Titolo	16 NU	da 1 a 7	
AC0103	Reddito agrario del terreno	16 NU		
AC0104	Giorni possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
AC0105	Percentuale di possesso	16 AN		
AC0106	Canone di affitto	16 NU		
AC0107	Casi particolari	16 NU	da 1 a 6	
AC0201	Reddito dominicale del terreno	16 NU		
AC0202	Titolo	16 NU	da 1 a 7	
AC0203	Reddito agrario del terreno	16 NU		
AC0204	Giorni possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
AC0205	Percentuale di possesso	16 AN		
AC0206	Canone di affitto	16 NU		
AC0207	Casi particolari	16 NU	da 1 a 6	
AC0208	Continuazione	16 NU		
AC0301	Reddito dominicale del terreno	16 NU		
AC0302	Titolo	16 NU	da 1 a 7	
AC0303	Reddito agrario del terreno	16 NU		
AC0304	Giorni possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
AC0305	Percentuale di possesso	16 AN		
AC0306	Canone di affitto	16 NU		
AC0307	Casi particolari	16 NU	da 1 a 6	
AC0308	Continuazione	16 NU		
AC0401	Reddito dominicale del terreno	16 NU		
AC0402	Titolo	16 NU	da 1 a 7	
AC0403	Reddito agrario del terreno	16 NU		
AC0404	Giorni possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
AC0405	Percentuale di possesso	16 AN		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
AC0406	Canone di affitto	16 NU		
AC0407	Casi particolari	16 NU	da 1 a 6	
AC0408	Continuazione	16 NU		
AC0501	Reddito dominicale del terreno	16 NU		
AC0502	Titolo	16 NU	da 1 a 7	
AC0503	Reddito agrario del terreno	16 NU		
AC0504	Giorni possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
AC0505	Percentuale di possesso	16 AN		
AC0506	Canone di affitto	16 NU		
AC0507	Casi particolari	16 NU	da 1 a 6	
AC0508	Continuazione	16 NU		
AC0601	Reddito dominicale del terreno	16 NU		
AC0602	Titolo	16 NU	da 1 a 7	
AC0603	Reddito agrario del terreno	16 NU		
AC0604	Giorni possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
AC0605	Percentuale di possesso	16 AN		
AC0606	Canone di affitto	16 NU		
AC0607	Casi particolari	16 NU	da 1 a 6	
AC0608	Continuazione	16 NU		
AC0701	Reddito dominicale del terreno	16 NU		
AC0702	Titolo	16 NU	da 1 a 7	
AC0703	Reddito agrario del terreno	16 NU		
AC0704	Giorni possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
AC0705	Percentuale di possesso	16 AN		
AC0706	Canone di affitto	16 NU		
AC0707	Casi particolari	16 NU	da 1 a 6	
AC0708	Continuazione	16 NU		
AC0801	Reddito dominicale del terreno	16 NU		
AC0802	Titolo	16 NU	da 1 a 7	
AC0803	Reddito agrario del terreno	16 NU		
AC0804	Giorni possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
AC0805	Percentuale di possesso	16 AN		
AC0806	Canone di affitto	16 NU		
AC0807	Casi particolari	16 NU	da 1 a 6	
AC0808	Continuazione	16 NU		
	Totale dei Redditi dei terreni non variati rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente (del coniuge)			
AC0001	Totale reddito dominicale	16 NU		
AC0002	Totale reddito agrario	16 NU		
	QUADRO B - Redditi dei fabbricati (del coniuge)			
BC0100	Deduzione abitazione principale	16 NU		Deve essere impostata solo quando viene calcolato il record
BC0101	Rendita catastale del fabbricato	16 NU		
BC0102	Utilizzo	16 NU	Tra 1 e 5 e il 9	
BC0103	Giorni di possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
BC0104	Percentuale di possesso	16 AN		
BC0105	Canone di locazione	16 NU		
BC0106	Casi particolari	16 NU	1 o 3	
BC0201	Rendita catastale del fabbricato	16 NU		
BC0202	Utilizzo	16 NU	Tra 1 e 5 e il 9	
BC0203	Giorni di possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
BC0204	Percentuale di possesso	16 AN		
BC0205	Canone di locazione	16 NU		
BC0206	Casi particolari	16 NU	1 o 3	
BC0207	Casella continuazione	16 NU		
BC0301	Rendita catastale del fabbricato	16 NU		
BC0302	Utilizzo	16 NU	Tra 1 e 5 e il 9	
BC0303	Giorni di possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
BC0304	Percentuale di possesso	16 AN		
BC0305	Canone di locazione	16 NU		
BC0306	Casi particolari	16 NU	1 o 3	

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
BC0307	Casella continuazione	16 NU		
BC0401	Rendita catastale del fabbricato	16 NU		
BC0402	Utilizzo	16 NU	Tra 1 e 5 e il 9	
BC0403	Giorni di possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
BC0404	Percentuale di possesso	16 AN		
BC0405	Canone di locazione	16 NU		
BC0406	Casi particolari	16 NU	1 o 3	
BC0407	Casella continuazione	16 NU		
BC0501	Rendita catastale del fabbricato	16 NU		
BC0502	Utilizzo	16 NU	Tra 1 e 5 e il 9	
BC0503	Giorni di possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
BC0504	Percentuale di possesso	16 AN		
BC0505	Canone di locazione	16 NU		
BC0506	Casi particolari	16 NU	1 o 3	
BC0507	Casella continuazione	16 NU		
BC0601	Rendita catastale del fabbricato	16 NU		
BC0602	Utilizzo	16 NU	Tra 1 e 5 e il 9	
BC0603	Giorni di possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
BC0604	Percentuale di possesso	16 AN		
BC0605	Canone di locazione	16 NU		
BC0606	Casi particolari	16 NU	1 o 3	
BC0607	Casella continuazione	16 NU		
BC0701	Rendita catastale del fabbricato	16 NU		
BC0702	Utilizzo	16 NU	Tra 1 e 5 e il 9	
BC0703	Giorni di possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
BC0704	Percentuale di possesso	16 AN		
BC0705	Canone di locazione	16 NU		
BC0706	Casi particolari	16 NU	1 o 3	
BC0707	Casella continuazione	16 NU		
BC0801	Rendita catastale del fabbricato	16 NU		
BC0802	Utilizzo	16 NU	Tra 1 e 5 e il 9	

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
BC0803	Giorni di possesso	16 NU	da 1 a 365	365 se per l'intero anno
BC0804	Percentuale di possesso	16 AN		
BC0805	Canone di locazione	16 NU		
BC0806	Casi particolari	16 NU	1 o 3	
BC0807	Casella continuazione	16 NU		
	QUADRO E - Oneri (del coniuge)			
	SEZ. I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 22%			
EC0101	Spese sanitarie	16 NU		
EC010S	Spese sanitarie spettanti	16 NU		
EC0201	Spese per i mezzi necessari alla deambulazione	16 NU		
EC0301	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili adibiti ad abitazione principale	16 NU		
EC030S	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili adibiti ad abitazione principale spettanti	16 NU		
EC0401	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili diversi dal rigo E3	16 NU		
EC040S	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili diversi dal rigi E3 spettanti	16 NU		
EC0501	Interessi passivi per mutui ipotecari contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero edilizio	16 NU		
EC050S	Interessi passivi per mutui ipotecari contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero edilizio spettanti	16 NU		
EC0601	Interessi passivi per prestiti o mutui agrari	16 NU		
EC060S	Interessi passivi per prestiti o mutui agrari spettanti	16 NU		
EC0701	Assicurazioni vita e contributi volontari	16 NU		
EC070S	Assicurazioni vita e contributi volontari spettanti	16 NU		
EC0901	Spese per la frequenza di corsi di istruzione	16 NU		
EC1001	Erogazioni liberali per partiti politici	16 NU		
EC100S	Erogazioni liberali per partiti politici spettanti	16 NU		
EC1101	Spese funebri	16 NU		
EC1201	Altri oneri per i quali spetta la detrazione	16 NU		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
	SEZ. II - Oneri deducibili dal reddito complessivo			
EC1301	Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori	16 NU		
EC1401	Erogazioni liberali a favore di Istituzioni religiose	16 NU		
EC1501	Contributi per i paesi in via di sviluppo	16 NU		
EC150S	Contributi per i paesi in via di sviluppo spettanti	16 NU		
EC1601	Spese mediche di assistenza dei portatori di Handicap	16 NU		
EC1801	Altri oneri deducibili	16 NU		
	SEZ. III - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativo al sisma nelle regioni Emilia Romagna e Calabria per le quali spetta la detrazione del 41%			
EC1901	Spese	16 NU		
EC190S	Spese spettanti	16 NU		
EC1902	Numero rate	16 NU	5 oppure 10	
	QUADRO F - Altri dati (del coniuge)			
	SEZ. I - Versamenti di acconto effettuati nell'anno 1997			
FC0101	Data prima rata di acconto IRPEF	16 NU		
FC0102	Codice prima rata di acconto IRPEF	16 NU		
FC0103	Importo prima rata di acconto IRPEF	16 NU		
FC0104	Data seconda o unica rata di acconto IRPEF	16 NU		
FC0105	Codice seconda o unica rata di acconto IRPEF	16 NU		
FC0106	Importo seconda o unica rata di acconto IRPEF	16 NU		
	SEZ. II - Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione			
FC0301	Importo	16 NU		
	SEZ. VI - Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli			
FC0901	Codice individuale INPS ex-Scau	16 AN		
FC0902	Tipo contribuente	16 AN	1; 2 o 3	
FC0903	Numero soggetti per i quali sono dovuti i contributi	16 AN		
FC0904	di cui minori di 21 anni	16 AN		
FC0905	Fascia di reddito convenzionale	16 AN	1; 2; 3 o 4	
FC0906	Territorio montano o zona agricola svantaggiata	16 AN		
FC0907	Contributi versati	16 AN		

QUADRO RIGA COLONNA	DESCRIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI	NOTE
	MODELLO 730-3 Prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata (del coniuge)			
	Riepilogo dei redditi			
PL0102	Redditi dominicali	16 NU		
PL0202	Redditi agrari	16 NU		
PL0302	Redditi dei fabbricati	16 NU		
	Calcolo dell'IRPEF			
PL0602	Reddito complessivo	16 NU		
PL0802	Oneri deducibili	16 NU		
PL0902	Reddito imponibile	16 NU		
PL1002	Imposta lorda	16 NU		
PL1502	Detrazioni per gli oneri	16 NU		
PL1602	Totale detrazioni d'imposta	16 NU		
PL1702	Imposta netta	16 NU		

ULTIMI TRE CARATTERI DEL RECORD (da posizione 3998 a posizione 4000)

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	LUNGHEZZA	VALORI AMMESSI
1	Filler	3998	1 AN	Vale sempre 'A' e deve essere impostato solo in caso di fornitura su supporto magnetico
	ULTIMI DUE CARATTERI DI CONTROLLO (da posizione 3999 a posizione 4000)			
2	Filler	3999	2 AN	In caso di fornitura su dischetto magnetico o per l'invio telematico assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF'); in caso di fornitura su nastro assume il valore spazio

TIPO RECORD "Z":RECORD DI CODA

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE	VALORI AMMESSI
1	Tipo record	1	1 AN	Vale sempre 'Z'
2	Progressivo record	2	2 NU	Vale sempre 1
3	Progressivo fornitura	4	2 NU	Assume lo stesso valore del tipo record 'A'
4	Numero totali volumi inviati	6	3 NU	Da indicare solo per le forniture inviate su supporto magnetico
5	Progressivo del volume inviato	9	3 NU	Da indicare solo per le forniture inviate su supporto magnetico
6	Data di emissione	12	6 NU	In caso di sostituto indicare la data in cui è stato prodotto il supporto; in caso di fornitura telematica indicare la data di produzione del file da inviare
7	Codice fornitura	18	5 AN	Sempre impostato a '73098'
8	Numero complessivo di record contenuti nel supporto esclusi i record 'A' e 'Z'	23	9 NU	Solo per le forniture su supporto magnetico
9	Numero complessivo di dichiarazioni contenute nel supporto	32	9 NU	Solo per le forniture su supporto magnetico
10	Numero record di tipo 'B'	41	9 NU	
11	Numero record di tipo 'C'	50	9 NU	
12	Filler	59	3939 AN	Tutto a spaces
13	Filler	3998	1 AN	Vale sempre 'A' e deve essere impostato solo in caso di fornitura su supporto magnetico
	Ultimi due caratteri di controllo			
14	Filler	3999	2 AN	In caso di fornitura su dischetto magnetico o per l'invio telematico assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF'); in caso di fornitura su nastro assume il valore spazio

ALLEGATO *D*

CUD - Certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativa all'anno 199 ___ Pag. 1 di ___

DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

COGNOME O DENOMINAZIONE — NOME — CODICE FISCALE

DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME — CODICE FISCALE

SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno ___ mese ___ anno 1 ___ — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA DI NASCITA (sigla) — PENSIONATO

DATI RELATIVI AI REDDITI

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CHE POSSONO FRUIRE DELLE DETRAZIONI 1

REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE CHE NON POSSONO FRUIRE DELLE DETRAZIONI 2

Detrazione per coniuge a carico .... 3 — Detrazione per familiari a carico 4 — Detrazioni per lavoro dipendente 5

Periodo di lavoro in giorni (per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente) .. 6 — Detrazione per oneri 7

TOTALE DETRAZIONI 8

RITENUTE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 9

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)

COMPENSI ARRETRATI (che possono usufruire delle detrazioni) 10 — DETRAZIONI (Art. 16 comma 4, del T.U.I.R.) 11 — RITENUTE OPERATE 12 — Periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati 13 — Barrare la casella se gli arretrati si riferiscono a più anni 14

COMPENSI ARRETRATI (che non possono usufruire delle detrazioni) 15 — RITENUTE OPERATE 16

ALTRI DATI PER LA COMPILAZIONE DELL'EVENTUALE DICHIARAZIONE DEI REDDITI

PRIMO ACCONTO IRPEF TRATTENUTO NELL'ANNO 17 — SECONDO O UNICO ACCONTO IRPEF TRATTENUTO NELL'ANNO 18

CREDITO IRPEF DELL'ANNO PRECEDENTE NON RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO 19

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL DATORE DI LAVORO 20

SALDO DEL CONTRIBUTO AL S.S.N. TRATTENUTO NEL 1998 .. 21 — CONTRIBUTO AL S.S.N. RIMBORSATO NEL 1998 . 22

PRESENZA DI ASSICURAZIONI SANITARIE STIPULATE DAL DATORE DI LAVORO 23 — CONTRIBUTI VERSATI A ENTI E CASSE AVENTI ESCLUSIVAMENTE FINE ASSISTENZIALE 24

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 25

Indirizzo del datore di lavoro al quale il C.A.A.F. deve inviare la comunicazione relativa alla liquidazione del Mod. 730 — COMUNE, PROVINCIA (sigla), CAP, VIA, NUMERO CIVICO E TELEFONO

DATI RELATIVI ALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

IMPONIBILE CONTRIBUTIVO AI FINI PENSIONISTICI INPS 26

IMPONIBILE CONTRIBUTIVO A FONDI PENSIONISTICI INTEGRATIVI OBBLIGATORI GESTITI DALL' INPS 27

IMPONIBILE DEGLI ALTRI CONTRIBUTI RISCOSSI DALL'INPS 28

TRATTENUTE PER CONTRIBUZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS OPERATE A CARICO DEL LAVORATORE 29

I CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS Sono stati interamente versati 30 — Sono stati parzialmente versati 31 — Non sono stati versati 32

ANNOTAZIONI

DATA — FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Evangelica Valdese	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non possedere altri redditi oltre quelli attestati nel presente certificato, ovvero di possedere, in aggiunta a questi, altri redditi per un ammontare complessivo di L. .... .000, la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute operate, non supera L. 20.000.

Firma

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nell'apposito spazio)

Si dichiara di voler destinare il quattro per mille dell'IRPEF al fondo per il finanziamento dei movimenti e partiti politici

N.B.: la scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni

Firma

CUD - Certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativa all'anno 199___ Pag. 2 di 2

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)

INDENNITÀ, ACCONTI, ANTICIPAZIONI E SOMME EROGATI NELL'ANNO .... 33 ______

ACCONTI ED ANTICIPAZIONI EROGATI IN ANNI PRECEDENTI .... 34 ______

RIDUZIONI .... 35 ______

ALIQUOTA .... 36 ______ %

TOTALE IMPONIBILE (33 + 34 - 35) .... 37 ______

RITENUTE OPERATE NELL'ANNO .... 38 ______

RITENUTE OPERATE IN ANNI PRECEDENTI .... 39 ______

40 Periodo preso a base di commisurazione dell'indennità anni ____ mesi ____ (di cui periodo convenzionale anni ____ mesi ____) Quota spettante per le indennità erogate ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti 41 ______ %

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

CODICE FISCALE DELL'ALTRO SOGGETTO CHE HA EROGATO IL REDDITO 42 ______ IMPONIBILE CONGUAGLIATO 43 ______ 44 GIÀ COMPRESO NEL PUNTO [1] [2]

CODICE FISCALE DELL'ALTRO SOGGETTO CHE HA EROGATO IL REDDITO 45 ______ IMPONIBILE CONGUAGLIATO 46 ______ 47 GIÀ COMPRESO NEL PUNTO [1] [2]

INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO

IRPEF DA VERSARE ALL'ERARIO DA PARTE DEL DIPENDENTE .... 48 ______

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DA VERSARE ALL'ERARIO DA PARTE DEL DIPENDENTE .... 49 ______

IRPEF DA TRATTENERE DAL SOSTITUTO SUCCESSIVAMENTE AL 28 FEBBRAIO .... 50 ______

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DA TRATTENERE DAL SOSTITUTO SUCCESSIVAMENTE AL 28 FEBBRAIO .... 51 ______

ONERI PER I QUALI È STATA RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA (indicata nel punto 7)

SPESE SANITARIE .... 52 ______

SPESE PER I MEZZI NECESSARI PER LA DEAMBULAZIONE DEI SOGGETTI CON DIFFICOLTÀ MOTORIE E SPESE PER SUSSIDI TECNICI INFORMATICI PER I PORTATORI DI HANDICAP .... 53 ______

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE .... 54 ______

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL PUNTO 54 .... 55 ______

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER EFFETTUARE INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 56 ______

INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI .... 57 ______

ASSICURAZIONI SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI E CONTRIBUTI VOLONTARI .... 58 ______

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI .... 59 ______

SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED UNIVERSITARIA .... 60 ______

SPESE FUNEBRI .... 61 ______

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE .... 62 ______

ONERI CHE NON HANNO CONCORSO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE (già esclusi dall'imponibile indicato ai punti 1 e 2)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI .... 63 ______

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE .... 64 ______

CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO .... 65 ______

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP .... 66 ______

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI .... 67 ______

SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE CHE HANNO CONCORSO A FORMARE IL REDDITO IN ANNI PRECEDENTI .... 68 ______

ALTRI ONERI DEDUCIBILI .... 69 ______

DATA FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

N.B. In caso di compilazione della seconda pagina della certificazione, la data e la firma del sostituto d'imposta possono essere apposte solo su tale pagina.

ISTRUZIONI PER IL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente che nell'anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nella presente certificazione (CUD) è esonerato dalla presentazione all'Amministrazione finanziaria sia di questa certificazione, sia della dichiarazione dei redditi. Il contribuente può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi oppure, se ne ricorrono le condizioni e intende avvalersi dell'assistenza fiscale, il mod. 730 (secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni), qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri, diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione, che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da una assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 23 della certificazione. I titolari soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il casellario pensionistico sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale circostanza è riportata nelle Annotazioni della presente certificazione. Qualora ricorrano le condizioni indicate nei paragrafi SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF e/o SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF, la presente certificazione può essere inviata all'Amministrazione finanziaria, al fine di esprimere tali scelte.
2. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell'importo delle detrazioni indicato al punto 8 della presente certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che pertanto debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali, che, per il 1998, è di L. 5.500.000).
Se il **contribuente** ha posseduto nell'anno, in aggiunta ai redditi attestati da questa certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale, deve consultare le istruzioni alla dichiarazione dei redditi per verificare se sussistono le condizioni per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.
3. Si ricorda che i soggetti che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare l'apposito modulo disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate.
4. La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata direttamente dal contribuente sulla base dei dati contenuti nella presente certificazione, qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali, è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno o delle Assemblee di Dio in Italia; a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese; per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate; per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità Ebraiche.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta, la quota di imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.

Per il 1998 i contribuenti sono ammessi ad effettuare la scelta mediante la presente certificazione se nel punto 9 risultano indicate ritenute.
Sono, inoltre, ammessi ad effettuare la scelta i contribuenti che, in aggiunta ad uno o più redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, hanno conseguito altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di impresa o di arti o professioni, ma sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione in quanto l'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera L. 20.000.

Per esprimere la scelta i contribuenti devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una, e ad una soltanto, delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF e devono firmare la dichiarazione posta in fondo all'apposito spazio destinato alla scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef.

Tale scelta, che non determina maggiori imposte da pagare, può essere effettuata indipendentemente dalla scelta di destinare il quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

La presente certificazione è rilasciata in duplice esemplare. Uno dei due esemplari va consegnato, in busta, allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provvederà a trasmetterlo all'Amministrazione finanziaria. La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF", l'anno cui la certificazione si riferisce nonché il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari al quattro per mille dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali dei contribuenti che effettuano tale scelta è destinata al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni (cioè quando nel punto 9 della presente certificazione sono indicate ritenute).

Tale scelta, che non determina maggiori imposte da pagare, può essere effettuata indipendentemente dalla scelta di destinare l'otto per mille dell'Irpef allo Stato o alle Istituzioni religiose per scopi umanitari e religiosi.

La presente certificazione è rilasciata in duplice esemplare. Uno dei due esemplari va consegnato, in busta, allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provvederà a trasmetterlo all'Amministrazione finanziaria. La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF", l'anno cui la certificazione si riferisce nonché il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

Se il contribuente effettua anche la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef, la busta deve recare anche l'indicazione di tale scelta.

ALLEGATO *E*

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

La certificazione contenente i dati previsti nello schema di cui all'Allegato D del presente decreto deve essere consegnata dai datori di lavoro o enti eroganti che corrispondono somme e valori di cui agli artt. 46 e 47 del Tuir, e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici per attestare i redditi corrisposti nell'anno 1998, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate, nonché l'imponibile contributivo a fini pensionistici e ad altri fini riscossi dall'INPS e l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore.

Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Tuir, agli eredi del sostituito. In tal caso, nelle annotazioni della certificazione, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. L'importo dei redditi corrisposti agli eredi deve essere sempre indicato, rispettivamente, nel punto 1 o nel punto 2, a seconda del tipo di reddito corrisposto, come più avanti specificato.

Vanno certificati anche gli emolumenti assoggettati a tassazione separata (arretrati relativi ad emolumenti di anni precedenti ed indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni erogate nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute). Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il mod. 102-*bis*, pubblicato nella G.U. n. 62 del 15 marzo 1986. Qualora debbano essere certificati più redditi assoggettabili a tassazione separata, ma di tipo diverso o con aliquote o basi imponibili diverse, deve essere consegnata un'unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis", "ter", etc. ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'art. 2122 del Codice Civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità dovrà essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità tenendo presente che:

- devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- il punto 41 deve essere compilato con riferimento all'avente diritto o erede al quale è consegnata la presente certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati con riferimento all'indennità così come maturata in capo al deceduto;
- nelle annotazioni devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e va segnalato se trattasi di eredità ovvero di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.

Per quanto riguarda la compilazione della certificazione, nel punto 1 va indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati per i quali spettano le specifiche detrazioni (stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità corrisposte da terzi, borse di studio, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, etc.) al netto dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. L'importo degli eventuali compensi ed indennità corrisposti da terzi, cioè quelli corrisposti da soggetti diversi dal datore di lavoro e, quindi, per i dipendenti statali, da soggetti diversi dallo Stato, deve essere, altresì, separatamente indicato nelle annotazioni e deve essere specificato che trattasi di compensi già compresi nel punto 1.

Nel punto 2 va indicato il totale imponibile dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non spettano le specifiche detrazioni (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del servizio sanitario nazionale, etc.).

Qualorá il sostituito si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate da altri soggetti (esclusi le indennità e i compensi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. b), del TUIR), la certificazione deve riportare, per i redditi indicati, rispettivamente, nei punti 1 o 2, i dati complessivi relativi al totale imponibile, al totale ritenute, al totale detrazioni (compresi quelli relativi al periodo di lavoro espresso in giorni, alle erogazioni a fronte di spese sanitarie, etc.) dei diversi rapporti, mentre nella sezione "Dati relativi ai conguagli" devono essere indicati analiticamente, per ciascun reddito per il quale è stato chiesto il conguaglio, nel punto 42, il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito, e nel punto 43 l'imponibile del reddito corrisposto da questi e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nel punto 1 o 2). Nel punto 44 va barrata la casella 1 se il reddito è stato compreso nel punto 1 e la casella 2 se il reddito è stato compreso nel punto 2 della presente certificazione.

Qualora sia stato chiesto il conguaglio di due redditi i punti da 45 a 47 vanno compilati secondo quanto precisato a proposito dei punti da 42 a 44.

Qualora, invece, sia stato chiesto il conguaglio di più di due redditi deve essere consegnata un'unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis", "ter", etc., ovvero potranno essere consegnate ulteriori certificazioni.

Per quanto riguarda i singoli importi delle detrazioni, nel caso in cui per l'incapienza dell'imposta lorda non siano state attribuite totalmente le detrazioni, dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante delle singole detrazioni nei punti 3, 4, 5 e 7, nel punto 8 va indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuito in relazione all'imposta lorda del percipiente.

Si precisa che nel punto 4 va indicata la detrazione spettante per i figli e per gli altri familiari a carico e che per questi ultimi la detrazione compete soltanto con riferimento ai familiari conviventi o che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Si precisa, altresì, che nel punto 5 va indicato l'importo totale delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti, comprensivo, quindi, dell'eventuale detrazione di L. 70.000 di cui possono fruire i titolari soltanto di trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore a 18 milioni e il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.

Nel punto 6 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. Si tratta del numero di giorni che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta e per i quali è concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione neanche differita, quali le mensilità aggiuntive etc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale, né in presenza di giornate di sciopero. Analogo criterio deve essere adottato per i contratti a tempo determinato, per i quali, partendo dal numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i quali non compete il diritto alla retribuzione.

In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data d'inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti collettivi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all'unità successiva.

Nel punto 9 va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituito dovrà esporre nella eventuale dichiarazione dei redditi. Qualora siano state effettuate ritenute in eccedenza, risultanti dalle operazioni di conguaglio, da rimborsare dal sostituto, nel corso dell'anno 1999, mediante compensazione il relativo importo va indicato nelle annotazioni.
L'importo delle ritenute da indicare nel punto 9 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta, pertanto in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 9 il totale delle ritenute anche se non tutte risultano ancora operate o se, in caso di dipendente pubblico, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il versamento della quota di ritenute dovute e va compilata la sezione "Dati relativi ai conguagli". In particolare, nei punti 48 e 49, che possono essere compilati soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'articolo 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato, rispettivamente, l'importo dell'Irpef e dell'addizionale regionale all'Irpef che il sostituito si è impegnato a versare autonomamente. Nei punti 50 e 51, invece, che possono essere compilati da tutti i sostituti d'imposta, va indicato, rispettivamente, l'importo dell'Irpef e dell'addizionale regionale all'Irpef, che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi dovuti dal sostituito sulle somme ancora dovute, tuttavia nelle annotazioni della certificazione deve essere specificato che sulle somme indicate nei punti 50 e 51 sono dovuti gli interessi nella misura dell'1 per cento mensile. L'importo ancora dovuto per l'incapienza dei redditi a subire il prelievo deve essere ripartito proporzionalmente tra l'Irpef dovuta in sede di conguaglio e l'addizionale regionale all'Irpef

(ad esempio, punto 50= $\dfrac{\text{importo complessivamente ancora dovuto X Irpef dovuta in sede di conguaglio}}{\text{Irpef dovuta in sede di conguaglio + addizionale regionale all'Irpef}}$;

punto 51= importo complessivamente dovuto - importo del punto 50 come sopra determinato).

Nei punti da 10 a 12 vanno indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente che possono teoricamente fruire delle detrazioni per lavoro dipendente relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.

Nel punto 13 va indicato il periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati. Se si riferiscono a più anni, nel punto 13 indicare il meno recente e barrare la casella del punto 14.

Nei punti 15 e 16 vanno indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non possono, neppure teoricamente, fruire delle detrazioni per lavoro dipendente, relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.

Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei punti 17 e 18 vanno indicati gli importi del primo e del secondo o unico acconto relativi all'IRPEF trattenuti dal sostituto ai sostituiti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nel periodo di imposta per il quale è consegnata la certificazione.

Per i medesimi soggetti nel punto 19 va indicato l'eventuale credito Irpef che il sostituto non ha rimborsato per cessazione del rapporto o per qualsiasi altro motivo. Qualora risultasse un credito CSSN che il sostituto non ha rimborsato per cessazione del rapporto o per qualsiasi altro motivo, il relativo importo va indicato nelle annotazioni della certificazione.

Nel punto 20 va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata. Per il caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle imposte o dell'addizionale vedere le istruzioni già fornite per la compilazione del punto 9.

Nei punti 21 e 22 va indicato, rispettivamente, l'importo del saldo del contributo al servizio sanitario nazionale trattenuto nel 1998 ovvero l'importo dello stesso contributo rimborsato nel 1998 dal sostituto a coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale.

Nel punto 23 barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito imponibile di cui al punto 1 e per lo stesso non puo essere riconosciuta dal sostituto d'imposta alcuna detrazione. Nelle annotazioni va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Nel punto 24 vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Detti contributi non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente a lire 7 milioni. Nelle annotazioni va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di detti contributi. Nelle medesime annotazioni va indicata la quota di contributi, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta.

Nel punto 25 va indicato l'importo dei contributi (diversi dalle quote del TFR) versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari. Tali contributi, salvo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. Nelle annotazioni va indicata la quota di contributi che essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito.

Va, infine, indicato l'indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero e telefono) della sede del datore di lavoro o ente erogante (e non di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) alla quale il CAAF deve inviare la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod.730.

Nel punto 26 va indicato l'importo preso a base per il calcolo dei contributi pensionistici versati all'INPS sull'imponibile di competenza dell'anno cui si riferisce la certificazione, tenendo anche conto delle componenti variabili della retribuzione del mese di dicembre i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo (D.M. 7.10.93).

Nel punto 27 va indicato l'importo preso a base per il calcolo dei contributi versati a Fondi pensionistici integrativi obbligatori gestiti dall'INPS (Fondo Gas, Fondo esattoriali, etc.).

Nel punto 28 va indicato l'importo preso a base per il calcolo degli altri contributi riscossi dall'INPS (disoccupazione, tubercolosi, trattamenti di famiglia, cassa integrazione guadagni, etc.). Qualora, in casi particolari, l'imponibile non risulti identico per le diverse contribuzioni, indicare l'ammontare più elevato.

Nei punti da 30 a 32 indicare se i contributi dovuti all'INPS sono stati interamente versati, parzialmente versati o non sono stati versati barrando la corrispondente casella. La casella va barrata con riferimento ai contributi per i quali sono scaduti, all'atto della consegna della certificazione, i termini di legge per il relativo versamento, ferma restando l'indicazione dell'intero imponibile. Relativamente ai contributi per i quali sono scaduti i termini di versamento e che siano stati in tutto o in parte omessi, riportare eventuali note di chiarimento nello spazio riservato alle annotazioni.

Nei punti da 33 a 41 vanno indicati i dati relativi alle indennità di fine rapporto, alle altre indennità e somme soggette a tassazione separata. Se il sostituto, nella liquidazione delle indennità di fine rapporto, ha applicato le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 482 del 1985, deve farne specifica menzione nelle annotazioni.

Nei punti da 52 a 62 vanno analiticamente indicati, gli oneri di cui all'articolo 13-bis del Tuir e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed f) dello stesso articolo (spese sanitarie e assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni) le erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte dei quali, nei limiti e alle condizioni previsti nello stesso articolo 13-bis, è stata riconosciuta la detrazione d'imposta indicata nel punto 7.

Nei punti da 63 a 69 vanno analiticamente indicati gli oneri di cui all'articolo 10 del Tuir, alle condizioni ivi previste, e le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che ,a norma dell'articolo 48, comma 1, lettera h), del Tuir, non hanno concorso a formare il reddito di cui al punto 1. Nelle annotazioni va specificato che in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi tali oneri, già esclusi dalla formazione del reddito, non devono essere riportati.

Nelle annotazioni deve essere indicato l'importo delle eventuali erogazioni liberali in occasione di festività o ricorrenze, nonché il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto.

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre i trattamenti pensionistici, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

La data e la firma del sostituto d'imposta vanno apposte sull'ultimo o unico foglio della certificazione.

98A0238

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651326) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.